

CFS EUROPE S.p.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del

Decreto Legislativo n. 231/2001

*DOCUMENTO APPROVATO DAL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE DI CFS EUROPE S.p.A.
DEL 4 DICEMBRE 2015*

INDICE

PARTE GENERALE.....	11
PREMESSA.....	11
1. Il D. Lgs. 231/2001	11
1.1 Condizioni generali	11
1.2 L'efficacia del Modello e l'apparato sanzionatorio	14
1.3 Obiettivi perseguiti da CFS	14
1.4 Esonero responsabilità della Società.....	15
1.5 Considerazioni conclusive.....	15
2. Il Modello.....	16
2.1 La costruzione del Modello	16
A) "Mappatura aziendale delle aree a rischio reato"	16
B) "Sistema di controllo — protocolli specifici"	17
C) "Redazione del modello organizzativo"	17
2.2 La funzione del Modello	17
2.3 L'adozione del Modello e successive modifiche.....	18
3. I Processi Sensibili di CFS EUROPE S.p.A.....	18
3.1 Principi generali	22
4. L'organismo interno di vigilanza (OdV)	23
4.1 Identificazione del1'organismo interno di vigilanza e requisiti.....	23
4.2 Nomina e revoca.....	24
4.3 Rapporti tra destinatari e Organismo di Vigilanza.....	25
4.4 Flussi informativi: reporting dell'Organismo di Vigilanza verso il vertice societario.	26
4.5 Reporting verso l'Organismo di Vigilanza: informazioni di carattere generale e informazioni specifiche obbligatorie	26
4.6 Raccolta e conservazione delle informazioni	27
4.7 Clausola generale	27
5. La formazione delle risorse e la diffusione del Modello.....	28
6. Sistema disciplinare	29
6.1 Funzione del sistema disciplinare.....	29
6.2 Misure nei confronti di Dipendenti	29
6.2.1 Violazioni del Modello	29
6.2.2 Le sanzioni	30
6.3 Misure nei confronti degli Amministratori.....	30
6.4 Misure nei confronti dei Sindaci.....	30

6.5	Misure nei confronti dei Consulenti e dei Partner	30
7.	Verifiche sull'adeguatezza del Modello.....	31
	PARTE SPECIALE — 1 —	32
	Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	32
1.	Le fattispecie dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/ 2001)	32
2.	La Pubblica Amministrazione	35
2.1	Enti della Pubblica Amministrazione	35
2.2	Pubblici Ufficiali	36
2.3	Incaricati di un pubblico servizio	37
3.	Funzione della Parte Speciale -1-	38
4.	Processi Sensibili nei rapporti con la P.A.	38
5.	Regole e principi generali	38
5.1	Il sistema in linea generale	38
5.2	Il sistema di deleghe e procure.....	39
5.3	Principi generali di comportamento.....	40
6.	Procedure specifiche generalmente applicabili	42
7.	I controlli dell'OdV	43
	PARTE SPECIALE — 2 —	44
	Reati Societari.....	44
	ivi compresi.....	44
	l'Abuso di Mercato e i Reati Transnazionali	44
1.	Le fattispecie dei reati societari (art. 25 ter del D.Lgs. 231/2001)	44
	I) FALSITA' IN COMUNICAZIONI, PROSPETTI E RELAZIONI.	44
	II) TUTELA PENALE DEL CAPITALE SOCIALE	45
	III) TUTELA PENALE DEL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI SOCIALI.....	46
	IV) TUTELA PENALE DEL MERCATO	46
	V) TUTELA PENALE DELLE FUNZIONI DI VIGILANZA.....	47
	VI) TUTELA PENALE DELLA CORRETTA CONDUZIONE DELLA SOCIETA'	47
2.	Le fattispecie di reato previste dall'art. 25sexies (aggiunto dall'art. 9 della L. 18 aprile 2005, n. 62) —	
	Abuso di mercato	47
3.	I reati previsti dalla L. 146 del 16 marzo 2006 (reati transnazionali)	48
4.	Funzione della Parte Speciale - 2 -.....	48
5.	Processi Sensibili nell'ambito dei reati societari	49
6.	Regole generali	49

6.1	Il sistema in linea generale	49
6.2	Principi generali di comportamento.....	49
7.	Procedure specifiche	51
8.	Rapporti con la società di revisione.....	52
9.	I controlli dell'OdV.....	52
	PARTE SPECIALE - 3 -.....	53
	Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o	53
	gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche	53
	sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.....	53
	DEFINIZIONI:	53
1.	La tipologia dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime (art. 25-septies del decreto)	53
2.	Aree a rischio	54
3.	Principi generali di comportamento e di attuazione.....	55
	• Informativa	57
	• Formazione	58
	• Registri e altri documenti	58
	• Riunioni.....	58
4.	Principi procedurali specifici per i Destinatari della Parte Speciale	58
	A) Il Datore di Lavoro.....	59
	B) il Datore di Lavoro, in qualità di committente	61
	C) il Datore di Lavoro, ove agisca in qualità di appaltatore.....	61
	D) I lavoratori.....	62
	E) Il Medico Competente.....	63
	F) Il RSPP	63
	G) Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza - RSL.....	64
	H) Il Direttore del Personale	65
	Procedure Generali.....	65
	Procedure Operative	65
	Procedure di Sicurezza	65
	Risorse dedicate	66
5.	Sanzioni.....	66
6.	La formazione del personale dipendente.....	66
7.	Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza.....	67
8.	Reati Ambientali	67

PARTE SPECIALE — 4 —	71
Falsità in monete, in carte di pubblico credito,	71
in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento.	71
Reati contro l'industria e il commercio.	71
1. Le fattispecie della Parte Speciale — 4 — (art. 25bis, 25bis.1)	71
DELITTI CONTRO LA FEDE PUBBLICA	71
a. Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni.....	71
- Art. 473 c. p.	71
b. Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi - Art. 474 c.p.	72
c. Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate -	
Art. 453 c.p.	73
d. Alterazione di monete - Art.454 c.p.	73
e. Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate - Art.455 c.p.	73
f. Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede - Art.457 c.p.	73
g. Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione	
di valori di bollo falsificati - Art.459 c.p.	73
h. Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valore di	
bollo - Art.460 c.p.	73
i. Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di	
bollo o di carta filigranata - Art.461 c.p.	74
l. Uso di valori di bollo contraffatti o alterati - Art. 464 c.p.	74
DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO	74
a. Turbata libertà dell'industria o del commercio - Art. 513 c.p.	74
b. Illecita concorrenza con minaccia o violenza - Art. 513-bis c.p.	74
c. Frodi contro le industrie nazionali - Art. 514 c. p.	74
d. Frode nell'esercizio del commercio - Art. 515 c. p.	75
e. Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine - Art. 516 c. p.	75
f. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci - Art. 517 c. p.	75
g. Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando diritti di proprietà industriale - Art. 517 <i>ter.</i> ..	76
h. Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari - Art.	
517 <i>quater.</i>	76
2. I reati di contraffazione a tutela dei segni di riconoscimento e delle opere dell'ingegno.	76
2.1 La normativa di riferimento.....	77
2.2 Marchio, ditta e segni distintivi	77
2.3 Invenzioni industriali	78
2.4 Le sanzioni del codice penale	79

2.5	Le sanzioni del D.Lgs. n. 231/2001	79
3.	Funzione della Parte Speciale - 4 -	80
4.	Processi Sensibili nell'ambito di questa parte speciale	80
5.	Regole generali	80
5.1	Il sistema in linea generale	80
5.2	Principi generali di comportamento.....	80
6.	Procedure specifiche	81
7.	I controlli dell'OdV	82
	PARTE SPECIALE — 5 —	83
	Reati in materia di violazione del diritto d'autore.....	83
1.	Le fattispecie dei reati in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 novies del D. Lgs. 231/2001).	83
1.1	La tutela giuridica del software	86
1.2	La normativa di riferimento.....	86
1.3	Software, copyright e pirateria informatica	87
1.4	Le sanzioni	88
2.	Funzione della Parte Speciale - 5 —	88
3.	Processi Sensibili nell'ambito di questa Parte Speciale.....	89
4.	Regole generali	89
4.1	Il sistema in linea generale	89
4.2	Principi generali di comportamento.....	89
5.	Procedure specifiche	90
6.	I controlli dell'OdV	90
	PARTE SPECIALE — 6 —	92
	Reati in materia di criminalità organizzata.....	92
1.	Le fattispecie della parte speciale -6- (art 24 ter D.Lgs. n. 231/2001)	92
	a. Associazione per delinquere -Art. 416 c.p.....	92
	b. Associazione di tipo mafioso - Art. 416bis c.p.....	92
	d. Sequestro di persona a scopo di estorsione-Art. 630 c.p.....	92
	e. Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del d.p.r. 309/90)	92
2.	Funzione della Parte Speciale - 6 —	93
3.	Processi Sensibili nell'ambito di questa Parte Speciale.....	93
4.	Regole generali	93
4.1	Il sistema in linea generale	93
4.2	Principi generali di comportamento.....	93

5. Procedure specifiche	94
6. I controlli dell'OdV	94
PARTE SPECIALE — 7 —	95
Fattispecie di reati contro il patrimonio	95
1. Le fattispecie della parte speciale -7- (art 25 octies D.Lgs. n. 231/2001).....	95
a. Ricettazione -Art. 648 c.p.	95
b. Riciclaggio- Articolo 648 bis c.p.	95
c. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (Autoriciclaggio)- Articolo 648 ter c.p.....	95
2. Funzione della Parte Speciale - 7 –	95
3. Processi Sensibili nell'ambito di questa Parte Speciale.....	96
4. Regole generali	96
4.1 Il sistema in linea generale	96
4.2 Principi generali di comportamento.....	96
5. Procedure specifiche	96
6. I controlli dell'OdV.....	97

Definizioni

CCNL	Il contratto applicato da CFS EUROPE S.p.A., ivi incluso il contratto collettivo nazionale per dirigenti dell'industria.
OdV	E' l'organismo interno preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e sull'aggiornamento dello stesso.
Consulenti	Si intendono coloro che agiscono in nome e/o per conto di CFS EUROPE S.p.A. sulla base di un mandato o di altro rapporto di collaborazione professionale.
Destinatari	I soggetti cui è rivolto il Modello (quali Amministratori, Componenti del Collegio Sindacale, collaboratori, dipendenti e consulenti).
Dipendenti	Tutti i dipendenti (compresi naturalmente i dirigenti) di CFS EUROPE S.p.A..
D. Lgs. 231/2001 o Decreto	Il decreto legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001, "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.140 del 19-6-2001 (come emendato di volta in volta dalla legge).
CFS	E' CFS EUROPE S.p.A. con sede legale in Ravenna, Viale della Lirica 35, altresì della la "Società".
Modello	Il modello di Organizzazione, Gestione e Controllo indicato nel D.Lgs. 231/ 2001.

Organi Sociali

I membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di CFS.

P.A.

La Pubblica Amministrazione, inclusi i relativi funzionari ed i soggetti incaricati di pubblico servizio.

Partner

Sono le controparti contrattuali di CFS siano esse persone fisiche o giuridiche che “cooperino” o collaborino con la società nell’ambito dei Processi Sensibili.

Processi Sensibili

Sono le attività di CFS nel cui ambito sussiste il rischio di commissione dei Reati.

Reati

I reati ai quali si applica la disciplina prevista dal D.Lgs. 231/ 2001.

* * * * *

PARTE GENERALE

PREMESSA

Dal 4 luglio 2001 sono entrate in vigore le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”) e, CFS intende, con il presente documento, conformarsi alle novità legislative ed alle sollecitazioni introdotte da tale decreto. CFS è infatti fortemente convinta della necessità di evidenziare in ogni sede che la commissione di reati è sempre e comunque contro l’interesse della società, anche quando, apparentemente, taluni effetti dei reati potrebbero risultare a suo vantaggio. In ragione di quanto sopra, CFS ha profuso un notevole impegno e un analitico sforzo teso a conformare la propria attività ai principi indicati nel D.Lgs. 231/2001, coinvolgendo i propri amministratori, sindaci, dirigenti e dipendenti per la realizzazione del Modello.

Il presente Modello è composto come segue:

- 1) Parte Generale;
- 2) Parte Speciale n. 1 (Reati nei rapporti con la PA);
- 3) Parte Speciale n. 2 (Reati societari);
- 4) Parte Speciale n. 3 (Reati in materia di sicurezza sul lavoro);
- 5) Parte Speciale n. 4 (Reati contro l’industria ed il commercio);
- 6) Parte Speciale n. 5 (Reati in materia di violazione del diritto d’autore);
- 7) Parte Speciale n. 6 (Reati di criminalità organizzata);
- 8) Parte Speciale n. 7 (Reati contro il patrimonio);

e fa espresso riferimento ai seguenti documenti:

- A) D.Lgs. 231 del 2001;
- B) Regolamento informatico;
- C) Manuale della Qualità, Sicurezza e Ambiente.

1. Il D. Lgs. 231/2001

1.1 Condizioni generali

Il decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 rubricato, come ricordato nella premessa, “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*”, ha introdotto in Italia la disciplina della responsabilità amministrativa delle società. Si tratta di una innovazione di notevole rilievo e

ciò in quanto fino alla data di entrata in vigore del Decreto¹ non era possibile individuare nell'ordinamento italiano un sistema normativo che prevedesse conseguenze sanzionatorie dirette nei confronti degli enti (*rectius* delle società) per i reati posti in essere nell'interesse o a vantaggio delle stesse da parte di amministratori e dipendenti. Questa riforma è stata affrontata dal legislatore nazionale nell'ambito della ratifica di alcune convenzioni internazionali, quali la Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee del 26 luglio 1995, la Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione del 26 maggio 1997 e, infine, la Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione del 17 dicembre 1997. Per tale ragione, come vedremo, il Consiglio di Amministrazione di CFS — ovvero in caso di delega l'Amministratore Delegato — avrà il potere di adottare apposite delibere per l'integrazione del Modello con l'inserimento di ulteriori parti speciali relative alla tipologia di reati che potrebbero essere introdotti per effetto di nuovi interventi legislativi.

Il Decreto dunque prevede la responsabilità (e la conseguente sanzionabilità) delle società in relazione a taluni reati commessi (o anche solo tentati) nell'interesse o a vantaggio della società stessa: *a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso; b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a)*. Le società possono, conformemente a quanto previsto nel Decreto e al fine di beneficiare dell'esimente ivi prevista, adottare modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati stessi. I soggetti giuridici destinatari delle norme di cui al D.Lgs. 231/2001 sono:

> le società;

> gli enti forniti di personalità giuridica; e

> le associazioni anche prive di personalità giuridica.

Come anticipato, l'art. 5 del Decreto prevede la responsabilità dell'ente per i reati commessi "*nel suo interesse o a suo vantaggio*". È necessario chiarire che non si è in presenza di una pleonastica ripetizione da parte del legislatore, ma che tali due termini hanno un'interpretazione differente. L'interesse ha natura soggettiva, ciò significa che il reato è commesso nell'interesse dell'ente qualora la persona fisica, pur agendo per un suo fine, sia consapevole di perseguire anche un beneficio per l'ente. Al contrario, il vantaggio ha natura oggettiva, dunque, anche qualora la persona fisica agisca nel proprio esclusivo interesse, si configurerà responsabilità amministrativa se dalla condotta delittuosa derivi un vantaggio per l'ente.

Il dettato dell'art. 5 prosegue specificando che l'ente è responsabile per i reati commessi "*nel suo interesse o a suo vantaggio*" da:

¹ Pubblicato sulla G.U. serie generale n. 140 del 19 giugno 2001.

- > persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione (dell'ente stesso o di una sua unità organizzativa autonoma); con ciò intendendosi, per esempio, gli amministratori, i direttori generali, i responsabili dello stabilimento, i soggetti preposti alla gestione di filiali o sedi estere;
- > persone che, anche di fatto, esercitano la gestione ed il controllo dell'ente; con ciò intendendosi, per esempio, i soci non amministratori e gli amministratori di fatto;
- > persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti testé indicati; con ciò intendendosi, per esempio, dipendenti con facoltà decisionali, seppur limitate.

Tuttavia, secondo la disciplina del Decreto, la responsabilità della società è esclusa laddove le persone sopra indicate, hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

I Reati espressamente previsti dal Decreto o la cui disciplina è espressamente richiamata, saranno analizzati in dettaglio nelle parti speciali allegate al Modello.

In linea generale, la normativa in parola è frutto di una tecnica legislativa che, mutuando principi propri dell'illecito penale e dell'illecito amministrativo, ha introdotto nell'ordinamento italiano un sistema punitivo degli illeciti d'impresa che va ad aggiungersi ed integrarsi con gli apparati sanzionatori già esistenti. Per questa ragione il Giudice penale competente a giudicare l'autore del fatto è, altresì, chiamato a giudicare, nello stesso procedimento, della responsabilità amministrativa della società e ad applicare la sanzione conseguente, secondo una tempistica e una disciplina che risultano "tipiche" del processo penale.

Al riguardo, la responsabilità della società sorge per connessione con la realizzazione di uno dei Reati da parte di una persona fisica legata da un rapporto funzionale con l'ente stesso. La società, sempre secondo il Decreto, può essere ritenuta responsabile qualora il Reato sia commesso nel suo interesse o a suo vantaggio, mentre la responsabilità viene meno nel caso in cui l'autore dello stesso abbia agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi. Il tipo di rapporto funzionale che lega all'ente colui che commette l'illecito penale può essere di rappresentanza o di subordinazione. Nel primo caso, quando l'autore del reato è una persona fisica che riveste funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché una persona che esercita, anche di fatto, la gestione ed il controllo dello stesso, il legislatore ha previsto una presunzione di colpa per l'ente (società), in considerazione della circostanza che tali soggetti esprimono, rappresentano e concretizzano la politica gestionale dello stesso. Nel secondo caso, quando invece l'autore del reato è un soggetto sottoposto all'altrui direzione o vigilanza, si avrà la responsabilità dell'ente soltanto qualora la commissione del reato sia stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza. La società non va esente da responsabilità quando l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile, e neanche nel caso in cui il Reato si estingua per una causa diversa dall'amnistia. In caso di illecito commesso all'estero, gli enti che hanno la loro sede principale nel territorio dello Stato italiano sono comunque perseguibili, sempre che lo Stato del luogo ove il fatto/reato è stato commesso non decida di procedere nei loro confronti. Gli articoli 6 e 7 del Decreto prevedono tuttavia — e come già accennato — una forma specifica di esonero dalla responsabilità, qualora la società dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione, di gestione e di controllo idonei a prevenire i reati. Il Modello deve essere essenzialmente fondato su un sistema di controlli preventivi attuato

anche mediante l'adozione di protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni nell'ambito degli specifici processi includenti fattori di rischio tipici.

1.2 L'efficacia del Modello e l'apparato sanzionatorio

L'Efficacia del Modello per essere tale deve essere garantita attraverso la verifica costante della sua corretta applicazione e l'adozione di un adeguato sistema sanzionatorio. A tal fine, la società deve creare al proprio interno un Organismo di Vigilanza, dotato — appunto — di poteri autonomi di iniziativa e di controllo, che verifichi il funzionamento, l'attuazione e l'attualità del modello. Per quanto riguarda invece il sistema sanzionatorio, il legislatore ha previsto l'applicazione all'ente di una sanzione pecuniaria commisurata per quote. Pertanto, ed in via esemplificativa, il giudice, in caso di procedimento, determinerà il numero delle quote (tra 100 e 1000) in relazione alla gravità dell'illecito ed assegnerà ad ogni singola quota un valore economico (tra 258,23 e 1.549,00 Euro). Unitamente alla sanzione pecuniaria, possono essere applicate, nei casi più gravi, sanzioni interdittive, quali per esempio:

1. l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
2. la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
3. il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione (salvo che per ottenere prestazioni di un servizio pubblico);
4. l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;
5. il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Il legislatore ha inoltre previsto che tali misure interdittive possano essere applicate, su richiesta del Pubblico Ministero, anche in via cautelare, cioè a dire, durante la fase delle indagini. Il sistema sanzionatorio così previsto dal D.lg. 231/2001 si completa infine con l'applicazione della confisca e la pubblicazione della relativa sentenza. Infine, è utile segnalare che, al verificarsi di specifiche condizioni, il Giudice, in sede di applicazione di una sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'ente, ha altresì la facoltà di inviare un commissario che vigili sulla prosecuzione dell'attività della società per un periodo corrispondente alla durata della pena interdittiva applicata.

1.3 Obiettivi perseguiti da CFS

CFS con l'adozione del Modello si pone l'obiettivo di dotarsi e di adeguare il complesso dei principi di comportamento, di condotta e di protocolli che, ad integrazione del sistema di attribuzione di funzioni e di delega dei poteri, nonché degli altri strumenti organizzativi, risponda alle finalità e alle prescrizioni richieste dal D.Lgs. 231/2001, sia in fase di prevenzione dei Reati, che di controllo dell'attuazione del Modello e dell'eventuale irrogazione di sanzioni. In particolare, CFS intende comunicare e ricordare agli interessati (Dipendenti, Destinatari, Partner, ecc.) il complesso dei doveri e dei comportamenti a cui gli stessi sono tenuti nell'esercizio delle loro funzioni e/o incarichi nell'ambito dei processi esposti a rischio, così come individuati nelle parti speciali del Modello. Il Modello pertanto integra gli strumenti organizzativi e di controllo già

operanti quali: (i) i sistemi di gestione per la qualità, sicurezza ed ambiente (adottati in conformità ai principi UNI EN ISO 9001:2008, UNI EN ISO 14001:2004, al DM 9/8/2000 e al D. Lgs 81/2008 (con le relative procedure) e (ii) gli **Strumenti di Corporate Governance di Gruppo** (tra cui il Codice Etico di Camlin Fine Chemicals).

Tali strumenti, trattandosi in alcuni casi di procedure e policy adottate dalla casa madre indiana, sono, come di seguito elencato, a disposizione dei dipendenti in apposito data base informatico:

- gli **Strumenti del Manuale di Gestione Qualità**: si tratta di procedure e policy adottate dalla Società italiana ed attinenti il sistema di qualità UNI EN ISO 9001:2008 e a quello della società casa madre indiana; queste procedure sono a disposizione in apposito data base informatico disponibile a beneficio di tutti i dipendenti;
- il **Regolamento Interno riguardante la Sicurezza informatica**: si tratta di una serie di regole di comportamento rese disponibili a tutti dipendenti;
- il **Sistema di Sicurezza Aziendale o Sicurezza sul Lavoro** (D.lgs. 81/2008): si tratta dell'insieme di procedure, protocolli e regole comportamentali che ogni dipendente deve seguire ed è basato sul documento di valutazione dei rischi;
- il **Sistema di controllo contabile**: seppur con compiti e funzioni non strettamente inerenti al Modello, la Società è soggetta alle verifiche di una società di revisione, oltre al controllo del Collegio Sindacale;
- il **Sistema dei Rischi Aziendali** (D.lgs. 231/ 2001): delle attività ritenute a rischio di commissione di Reati, svolta mediante colloqui con gli amministratori ed i dirigenti della società;
- il **Sistema dei Poteri**: si tratta dell'insieme dei poteri necessari al funzionamento aziendale che vanno dal Consiglio di Amministrazione; al Presidente, all'Amministratore Delegato, ivi compresi i vari Procuratori.

1.4 Esonero responsabilità della Società

In sintesi, il Decreto prevede che la società non risponda dei Reati:

- nel caso in cui i soggetti apicali e/o subordinati abbiano agito nell'esclusivo interesse proprio o di terzi e nel caso in cui la società provi di aver adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire i reati indicati;
- se è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli di organizzazione: il c.d. organismo di vigilanza (il collegio sindacale sarà uno degli interlocutori istituzionali di tale organismo, per le evidenti affinità professionali e per i relativi compiti);
- se le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione.

1.5 Considerazioni conclusive

CFS appartiene al Gruppo Camlin. Tale gruppo, operando in ambito internazionale, sin dall'inizio della sua storia ha riconosciuto l'importanza fondamentale di operare in assoluta conformità con il contesto normativo nazionale o locale di riferimento, adottando uniformemente a livello internazionale principi e metodologie di lavoro idonee al fine di prevenire od accertare eventuali illeciti commessi dai propri dipendenti o

rappresentanti. La Società italiana pone a fondamento della propria attività in Italia e nel mondo il più rigoroso rispetto delle normative e dei principi etico-comportamentali correnti. Pertanto, tutti i dipendenti di CFS a qualsiasi livello operino ed anche coloro che operano in nome e per conto della Società, sono consapevoli che comportamenti non etici o non rispettosi delle normative non vengono tollerati dall'azienda e, ove accertati, sono sanzionati dalla società con il dovuto rigore.

Gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Modello. CFS, in considerazione dell'attività sociale svolta che rende altamente improbabile la commissione di alcuno dei reati presi in esame dall'art. 24bis "Delitti informatici e trattamento illecito di dati", dall'art. 25-quater del Decreto: "*delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico*", dall'art. 25-quater 1 del Decreto: "*Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili*", dall'art. 25-quinquies del Decreto: "*delitti contro la personalità individuale*" e dall'art. 25-duodecies del Decreto: "*Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare*", ha ritenuto di non dedicarsi alla trattazione degli stessi. La Società per le medesime ragioni non prende in considerazione il D.lgs. n. 231 del 21 novembre 2007 (pubblicato sulla GU n. 290 del 14 dicembre 2007) ed i relativi reati in tema di antiriciclaggio, inerente il recepimento della direttiva 2005/60/CE (concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione).

* * * * *

2. Il Modello

2.1 La costruzione del Modello

La redazione del Modello è stata preceduta, come detto, da una serie di attività preparatorie e preliminari suddivise in differenti fasi e dirette alla costruzione di un sistema di prevenzione e di gestione dei rischi, in linea con le disposizioni del Decreto. Sebbene l'adozione del Modello costituisca una mera "facoltà" dell'ente e non un obbligo, CFS, esprimendo in tal senso la propria politica aziendale improntata a profonda serietà e volontà di rispettare le norme di legge vigenti, ha deciso di procedere con la predisposizione ed adozione dello stesso in quanto consapevole che tale sistema rappresenti un'opportunità per migliorare la propria *corporate governance*. Si descrivono qui di seguito brevemente le fasi in cui si è articolato il lavoro di individuazione delle aree a rischio, sulle cui basi si è poi dato luogo alla predisposizione del Modello.

A) "Mappatura aziendale delle aree a rischio reato"

L'identificazione dei Processi Sensibili è stata attuata attraverso il previo esame della documentazione aziendale (principali procedure in essere, organigrammi, procure e deleghe, visure societarie, ecc.) nonché attraverso una serie di interviste con i soggetti "chiave" nell'ambito della struttura aziendale (Amministratori e Dirigenti), proprio al fine di individuare i processi sensibili e i sistemi/procedure di controllo già in atto con

riferimento ai medesimi. Il fine di questa fase è stata l'analisi del contesto aziendale, per identificare in quali aree/settori di attività e secondo quali modalità vi sia la potenziale possibilità di commissione dei Reati (di seguito "Processi Sensibili"). Tale attività è stata inserita nel documento denominato "*Analisi dei rischi*". I Processi Sensibili di CFS sono quelli descritti al successivo cap. 3.

B) "Sistema di controllo — protocolli specifici"

Sulla base dei Processi Sensibili, come sopra individuati, delle procedure e dei controlli già adottati, nonché delle revisioni e finalità del Decreto, si sono individuate le azioni atte a migliorare o integrare le attuali procedure interne ed i requisiti organizzativi essenziali per la definizione di un Modello "specifico". A tal proposito, si segnala che tra le procedure interne CFS adotta un sistema di tracciabilità scritta per ogni singola attività di acquisto di beni e servizi a qualsivoglia titolo, riconducibili all'attività aziendale, sia quando la spesa si riveli contenuta sia quando essa si riveli superiore ai limiti di spesa dei singoli soggetti delegati, o anche nel caso in cui il richiedente non abbia potere di spesa alcuno. Tale sistema viene dunque adottato per tutte:

- a. le comunicazioni dirette all'OdV;
- b. le richieste inerenti la salute/incolumità del personale e/o la salvaguardia di beni aziendali;
- c. le richieste d'acquisto di beni/servizi aziendali i cui importi siano superiori ai limiti di spesa di ciascun delegato.

C) "Redazione del modello organizzativo"

Il Modello è costituito da una "Parte Generale" e da singole "Parti Speciali" predisposte per le diverse categorie di reato contemplate nel D.Lgs. 231/2001, nonché da allegati rappresentativi del Codice Etico della Società e del Manuale della Qualità, Sicurezza e Ambiente. La divisione del Modello in parte generale e singole parti speciali, è stata ideata al solo fine di rendere più agevole l'eventuale modifica o aggiornamento del Modello stesso.

2.2 La funzione del Modello

L'adozione e anche una efficace, praticabile e funzionale attuazione del Modello non solo consentono a CFS di beneficiare dell'esimente prevista dal Decreto e, comunque, di "*disinnescare*" le fonti di rischio penale legate alla specifica attività d'impresa, ma migliorano, nei limiti previsti dallo stesso, la sua *corporate governance*, limitando il rischio di commissione dei Reati. Scopo del Modello è quindi la predisposizione di un sistema strutturato ed organico di procedure e di attività di controllo (sia preventivo che "*ex post*") che abbia come obiettivo la riduzione del rischio di commissione dei Reati mediante la individuazione dei Processi Sensibili e la loro conseguente c.d. "*procedimentalizzazione*". I principi contenuti nel presente Modello devono condurre, da un lato, a determinare una piena consapevolezza nel potenziale autore del Reato di commettere

un illecito (la cui commissione è fortemente condannata e contraria agli interessi di CFS, anche quando apparentemente essa potrebbe trarne un vantaggio), dall'altro, grazie ad un monitoraggio costante dell'attività, a consentire a CFS di reagire tempestivamente nel prevenire od impedire la commissione del Reato stesso.

Tra le finalità del Modello vi è, quindi, quella di sviluppare la consapevolezza e la sensibilità nei Dipendenti e nei Destinatari che operino per conto o nell'interesse della Società nell'ambito dei Processi Sensibili, di poter incorrere — in caso di comportamenti non conformi alle norme e procedure aziendali (oltre che alla legge) — in illeciti passibili di conseguenze penalmente rilevanti non solo per se stessi, ma anche per la Società. Inoltre, si intende censurare fattivamente ogni comportamento illecito attraverso la costante attività dell'Organismo di Vigilanza sull'operato delle persone rispetto ai Processi Sensibili e la comminazione di sanzioni disciplinari o contrattuali.

2.3 L'adozione del Modello e successive modifiche

CFS ha ritenuto necessario procedere all'adozione del Modello con la delibera del Consiglio di Amministrazione — come indicato in epigrafe — e con la medesima delibera ha altresì istituito e nominato il proprio Organismo di Vigilanza (OdV). Nella predetta delibera, il Consiglio di Amministrazione ha espressamente dichiarato di impegnarsi al rispetto del presente Modello. Analogamente il Collegio Sindacale di CFS, presa visione del Modello, nel corso del medesimo Consiglio di Amministrazione si è espressamente impegnato al rispetto del medesimo. Le successive modifiche e integrazioni sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione di CFS, salva la facoltà di quest'ultimo di delegare il Presidente o l'Amministratore Delegato. In tal caso, il Consiglio di Amministrazione ratificherà annualmente tutte le modifiche eventualmente apportate dal Presidente (e/o dall'Amministratore Delegato). In pendenza di ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione, l'efficacia provvisoria delle modifiche apportate dal Presidente (e/o dall'Amministratore Delegato) non è sospesa.

* * * * *

3. I Processi Sensibili di CFS EUROPE S.p.A.

Le attività ritenute sensibili, opportunamente indicate all'interno del documento di valutazione dei rischi, in relazione ai reati contro la Pubblica Amministrazione (Parte Speciale 1) sono:

- 1. negoziazione/stipulazione e/o esecuzione di contratti/convenzioni di concessioni con soggetti pubblici ai quali si perviene mediante procedure ad evidenza pubblica (aperte o ristrette);*
- 2. gestione di eventuali contenziosi giudiziali e stragiudiziali relativi all'esecuzione di contratti/convenzioni di concessioni stipulati con soggetti pubblici;*

3. *gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni e licenze per l'esercizio delle attività aziendali;*
4. *contatto con gli Enti Pubblici per la gestione di adempimenti verifiche, ispezioni qualora lo svolgimento delle attività aziendali comporti la produzione di rifiuti solidi, liquidi o gassosi, ovvero l'emissione di fumi o la produzione di inquinamento acustico/elettromagnetico soggetti a controlli da parte di soggetti pubblici;*
5. *gestione dei rapporti con i soggetti pubblici per gli aspetti che riguardano la sicurezza e l'igiene sul lavoro (D.Lgs. 81/08) e il rispetto delle cautele previste da leggi e regolamenti per l'impiego di dipendenti adibiti a particolari mansioni;*
6. *gestione dei rapporti con i soggetti pubblici relativi all'assunzione di personale appartenente a categorie protette o la cui assunzione è agevolata;*
7. *gestione di trattamenti previdenziali del personale e/o gestione dei relativi accertamenti/ispezioni*
8. *gestione dei rapporti con organismi di vigilanza relativi allo svolgimento di attività regolate dalla legge;*
9. *gestione delle attività di acquisizione e/o gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie concesse da soggetti pubblici;*
10. *richiesta di provvedimenti amministrativi occasionali/ad hoc necessari allo svolgimento di attività strumentali a quelle tipiche aziendali;*
11. *gestione di beni mobili registrati legati all'attività aziendale;*
12. *predisposizione di dichiarazioni dei redditi o dei sostituti di imposta o di altre dichiarazioni funzionali alla liquidazione di tributi in genere;*
13. *adempimenti presso soggetti pubblici, quali comunicazioni, dichiarazioni, deposito atti e documenti, pratiche, ecc., differenti da quelli descritti ai precedenti punti e nelle verifiche/accertamenti/procedimenti sanzionatori che ne derivano;*
14. *gestione di procedimenti giudiziari o arbitrali;*

Le attività ritenute sensibili, anch'esse indicate nel documento di valutazione dei rischi, in relazione ai reati societari (Parte Speciale 2) sono:

- 1. Redazione del bilancio e situazioni contabili infra annuale;*
- 2. Gestione rapporti con Soci; Società di revisione e Collegio Sindacale;*
- 3. Rapporti con Autorità di vigilanza;*
- 4. Operazioni sul capitale e destinazione dell'utile;*
- 5. Comunicazione, svolgimento e verbalizzazione Assemblee e Consigli di Amministrazione.*

Le attività ritenute sensibili, anch'esse indicate nel documento di valutazione dei rischi, in relazione ai reati omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (Parte Speciale 3) sono:

- 1. Gestione dei processi di controllo dei sottoposti;*
- 2. Igiene e sicurezza dei lavoratori;*
- 3. Sistema di prevenzione e sicurezza aziendale;*
- 4. Accesso, permanenza e svolgimento di attività nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento agli impianti dello stabilimento di Via Baiona n.107/111, da parte di dipendenti, fornitori, consulenti, partner e visitatori;*
- 5. Interventi su beni aziendali (ivi comprese le autovetture): manutenzione/installazione di nuovi impianti, movimentazione beni e prodotti;*
- 6. Protezione individuale e collettiva;*
- 7. Monitoraggio e sistema/criteri di riduzione dei rischi;*
- 8. L'accesso, la permanenza e lo svolgimento di attività nei luoghi potenzialmente pericolosi per la presenza di prodotti/rifiuti nocivi ed impianti/attrezzature ad essi funzionali;*
- 9. L'immagazzinamento di prodotti classificati come pericolosi;*

10. La gestione di prodotti obsoleti e rifiuti;

11. La movimentazione manuale di prodotti e attrezzature;

12. La guida di autoveicoli e macchinari da trasporto;

13. Il compimento di prove pratiche di laboratorio e/o lavorazioni mediante utilizzo di macchine o utensili elettrici;

14. La contemporaneità tra le attività di cui sopra e le lavorazioni e/o attività svolte da ditte esterne presenti in stabilimento;

15. Le attività di cantiere affidate da CFS ad appaltatori e/o lavoratori autonomi o ricevute in appalto da terzi.

Le attività ritenute sensibili, anch'esse indicate nel documento di valutazione dei rischi, in relazione ai reati contro l'industria ed il commercio (Parte Speciale 4) sono:

1. Processi produttivi di realizzazione prodotti;

2. Commercializzazione prodotti.

Le attività ritenute sensibili, anch'esse indicate nel documento di valutazione dei rischi, in relazione ai reati in materia di violazione del diritto d'autore (Parte Speciale 5) sono:

1. Installazione software non originale; detenzione di supporti di memorizzazione con software contraffatto; accesso non autorizzato a banche dati pubbliche;

2. Utilizzo di un numero di copie di prodotti software maggiore rispetto al numero consentito dalla licenza (underlicensing) o dalle licenze disponibili.

Le attività ritenute sensibili relative alle fattispecie di reato cosiddette di "criminalità organizzata" (Parte Speciale 6) sono:

1. Attività associative in genere tra Dipendenti e Destinatari connotate da segretezza o di cui il fine ultimo venga in ogni caso occultato alla Società e ai terzi.

Le attività ritenute sensibili relative alle fattispecie dei reati contro il patrimonio (Parte Speciale 7) sono:

1. *Attività di acquisto di beni, materiali e prodotti per la Società;*

2. *Eventuali attività di permuta di beni e prodotti;*

3. *Attività di vendita di beni o prodotti di origine non certa.*

La presente elencazione generale dovrà essere costantemente considerata sia dal Consiglio di Amministrazione che dall'OdV anche per eventualmente ampliare il novero delle attività a rischio.

3.1 Principi generali

In generale, al fine di perseguire l'obiettivo di prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto e senza con ciò sminuire l'importanza delle singole prescrizioni previste dalle singole parti speciali del presente Modello, si richiede che la Società si allinei alle seguenti regole:

1. l'accesso alla rete informatica aziendale, finalizzato all'inserimento, alla modifica ovvero alla comunicazione a/da terzi di dati in essa contenuti, ovvero a qualunque intervento sui programmi destinati ad elaborarli, deve avvenire tramite l'utilizzo di doppia chiave asimmetrica, composta da una parte pubblica (c.d. *user ID*) e da una parte privata (così detta *password*), che consenta all'operatore di accedere alla rete limitatamente alla fase, di sua competenza, della procedura;

2. ad ogni operatore autorizzato ad accedere alla rete sono attribuite una *user ID* ed una *password* personale, che l'operatore si impegna a non comunicare a terzi. La titolarità della *user ID* e della *password* è certificata dal responsabile dei sistemi informativi, presso il quale le stesse sono depositate; per lo svolgimento dei suoi compiti, l'OdV è autorizzato a prendere visione degli atti depositati;

3. è vietato utilizzare la *user ID* o la *password* di altro operatore;

4. i contratti tra CFS e i Consulenti e Partner devono essere definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini e rispettare quanto indicato ai successivi punti;

5. i Consulenti e *Partner* devono essere scelti con metodi trasparenti e secondo specifica procedura;

6. nei contratti con i Consulenti e con i Partner deve essere contenuta apposita dichiarazione dei medesimi con cui si affermi di essere a conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001 e delle sue implicazioni per la società, di impegnarsi a tenere un comportamento tale da non incorrere nei reati previsti dal D. Lgs. 231/ 2001;

7. nei contratti con i Consulenti e con i Partner deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della commissione (o tentativo di commissione) da parte degli stessi dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001 (es. clausole risolutive espresse o penali).

* * * * *

4. L'organismo interno di vigilanza (OdV)

4.1 Identificazione dell'organismo interno di vigilanza e requisiti.

Attesa la peculiare struttura della Società, l'OdV nominato dal Consiglio di Amministrazione della società è composto da:

Ing. Marco Tavani

Dott. Mattia Argento

Dott. Antonio Josè Menezes

Nel dettaglio, le attività che l'organismo è chiamato ad assolvere, anche sulla base delle indicazioni contenute negli artt. 6 e 7 del Decreto, possono così schematizzarsi:

- *vigilanza sull'attualità del Modello, che si sostanzia nella verifica della coerenza tra i comportamenti concreti ed il modello istituito;*
- *disamina in merito all'adeguatezza del Modello, ossia della sua reale (e non meramente formale) capacità di prevenire, in linea di massima, i comportamenti non voluti;*
- *analisi circa il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello;*
- *cura del necessario aggiornamento in senso dinamico del Modello, nell'ipotesi in cui le analisi operate rendano necessario attuare correzioni ed adeguamenti. Tale cura, di norma, si realizza in due momenti distinti ed integrati:*
 - *presentazione di proposte di adeguamento del Modello verso gli organi/funzioni aziendali in grado di dare loro concreta attuazione nel tessuto aziendale. A seconda della tipologia e della portata degli interventi, le proposte saranno dirette verso le funzioni di Personale ed Organizzazione, Amministrazione, ecc., o, in taluni casi di particolare rilevanza, verso Consiglio di Amministrazione;*
 - *follow-up, ossia verifica dell'attuazione e dell'effettiva funzionalità delle soluzioni proposte.*

E' garantita, in ragione del posizionamento riconosciuto alle funzioni citate nel contesto dell'organigramma aziendale e delle linee di riporto ad essa attribuite, la necessaria autonomia dell'OdV.

In caso di temporaneo impedimento di uno o più membri dell'OdV di durata superiore a due mesi, il Consiglio di Amministrazione provvederà alla nomina di uno o più supplenti.

Il supplente cessa dalla carica quando viene meno l'impedimento che ha determinato la sua nomina.

L'OdV resta in carica fino alla scadenza del periodo previsto dal Consiglio di Amministrazione che l'ha nominato, ed è comunque rinnovabile.

Il compito di vigilanza si esplica in via generale nell'esercizio dei poteri di controllo e di ispezione: l'Organismo di Vigilanza può, in qualsiasi momento, nell'ambito della propria autonomia e discrezionalità, procedere ad interventi di controllo e di verifica in merito all'efficacia e all'applicazione del Modello.

Nell'esercizio di tali poteri potrà richiedere di consultare la documentazione inerente l'attività svolta dalle singole funzioni e dai soggetti preposti alle fasi dei processi a rischio oggetto di controllo e/o di ispezione, estraendone eventualmente copia, nonché effettuare interviste e richiedere, se del caso, relazioni scritte.

Nell'esecuzione di tali operazioni dovrà tenere costantemente informato e collaborare con il responsabile della funzione interessata, nella verifica dell'efficacia e nell'adeguamento costante del Modello, l'Organismo di Vigilanza, coordinandosi con i responsabili delle funzioni interessate dal controllo, deve verificare periodicamente l'idoneità del Modello a prevenire la commissione dei reati ivi indicati.

In particolare sono previste:

> verifiche su singoli atti: periodicamente procederà ad una verifica a campione di atti societari nei processi a rischio;

> verifiche periodiche dell'efficacia degli strumenti organizzativi, anche attraverso:

- un riesame delle situazioni analizzate;
- una verifica del livello di conoscenza del Modello da parte del personale;
- le richieste o segnalazioni pervenute.

L'OdV, conseguentemente alle verifiche effettuate, alle modifiche normative di volta in volta introdotte, nonché all'accertamento dell'esistenza di nuovi processi a rischio, propone agli organi competenti gli adeguamenti e gli aggiornamenti del Modello che ritiene opportuni.

4.2 Nomina e revoca

Costituiscono cause di ineleggibilità e/o di decadenza dell'Organismo di Vigilanza:

i. la condanna, con sentenza passata in giudicato, per aver commesso uno dei reati previsti dal d.lgs. 231/2001;

ovvero

ii. la condanna, con sentenza passata in giudicato, a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;

ovvero

iii. l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

In casi di particolare gravità, anche prima del giudicato, il Consiglio di Amministrazione potrà disporre — sentito il parere del Collegio Sindacale — la sospensione dei poteri di uno o più membri dell'Organismo di Vigilanza e la nomina di uno o più membri dell'OdV *ad interim*.

Fatta salva l'ipotesi di una rivisitazione del ruolo e del posizionamento dell'Organismo di Vigilanza sulla base dell'esperienza di attuazione del Modello, l'eventuale revoca degli specifici poteri propri di uno o più membri o dell'intero Organismo di Vigilanza potrà avvenire soltanto per giusta causa, previa delibera del Consiglio di Amministrazione sentito il parere del Collegio Sindacale.

Nello svolgimento dei compiti assegnati, l'Organismo di Vigilanza (OdV) ha accesso senza limitazioni alle informazioni aziendali per le attività di indagine, analisi e controllo.

E' fatto obbligo di informazione in capo a qualunque funzione aziendale, dipendente e/o componente degli organi sociali, a fronte di richieste da parte dell'Organismo di Vigilanza o al verificarsi di eventi o circostanze rilevanti ai fini dello svolgimento delle attività di competenza dell'Organismo di Vigilanza.

4.3 Rapporti tra destinatari e Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza riferisce al Presidente, al Consiglio di Amministrazione di CFS e al Collegio Sindacale, in merito all'applicazione e all'efficacia del Modello o con riferimento a specifiche e significative situazioni. I Dipendenti ed i Destinatari devono attenersi alle disposizioni previste nel Modello e relative alle informazioni e comunicazioni nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.

In presenza di problematiche interpretative o di quesiti sul Modello i destinatari devono rivolgersi all'Organismo di Vigilanza per i chiarimenti opportuni.

All'Organismo di Vigilanza devono essere trasmesse a cura delle funzioni aziendali coinvolte le informazioni relative ai procedimenti, agli accertamenti ed alle verifiche aventi per oggetto le condotte previste nel Modello, nonché di tutti quegli eventi che siano in qualsiasi modo attinenti a tali reati.

L'Organismo di Vigilanza deve essere tempestivamente informato di ogni cambiamento avente ad oggetto la struttura societaria di CFS e ogni altro cambiamento che può avere un'influenza significativa sul Modello. L'Organismo di Vigilanza, di concerto con le funzioni preposte, potrà adottare proprie disposizioni operative che stabiliscano modalità e termini per la gestione e la diffusione di notizie, dati e altri elementi utili allo svolgimento dell'attività di vigilanza e di controllo dell'organo stesso.

4.4 Flussi informativi: reporting dell'Organismo di Vigilanza verso il vertice societario.

L'Organismo di Vigilanza riferisce in merito all'attuazione del Modello e all'emersione di eventuali aspetti critici, comunicando l'esito delle attività svolte nell'esercizio dei compiti assegnati.

Sono previste le linee di riporto seguenti:

*i. **annuale***, nei confronti del Consiglio di Amministrazione;

*ii. **annuale***, nei confronti del Collegio Sindacale; e

iii. ove risultino accertati fatti di particolare materialità o significatività, nei confronti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

Si prevede, inoltre, quanto segue:

- a) alla notizia di una violazione del Modello commessa da parte di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, l'Organismo di Vigilanza informa il Collegio Sindacale e tutti gli amministratori (compresi i diretti interessati). Il Consiglio di Amministrazione procede agli accertamenti necessari e assume, sentito il Collegio Sindacale, i provvedimenti opportuni (ai sensi dell'articolo 6.3 che segue).
- b) alla notizia di una violazione del Modello commessa da parte di uno o più sindaci, l'Organismo di Vigilanza informa tutti i sindaci (compresi i diretti interessati) e il Consiglio di Amministrazione. Il Collegio Sindacale procede agli accertamenti necessari e assume, sentito il Consiglio di Amministrazione, i provvedimenti opportuni (ai sensi dell'articolo 6.4 che segue).

4.5 Reporting verso l'Organismo di Vigilanza: informazioni di carattere generale e informazioni specifiche obbligatorie

L'Organismo di Vigilanza deve essere informato, mediante apposite segnalazioni da parte dei soggetti tenuti all'osservanza del Modello in merito a eventi che potrebbero ingenerare responsabilità di CFS ai sensi del Decreto.

Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- devono essere raccolte da ciascun responsabile aziendale (dirigenti e/o responsabili di reparto) eventuali segnalazioni relative alla commissione, o al ragionevole pericolo di commissione, dei Reati contemplati dal Decreto o comunque a comportamenti in generale non in linea con le regole di comportamento di cui al Modello;
- ciascun dipendente deve segnalare la violazione (o presunta violazione) del Modello contattando il proprio diretto superiore gerarchico e/o l'Organismo di Vigilanza;
- i consulenti, i collaboratori e i *partner* commerciali, per quanto riguarda la loro attività svolta nei confronti di CFS, effettuano la segnalazione direttamente all'Organismo di Vigilanza;

- l'Organismo di Vigilanza valuta le segnalazioni ricevute e le attività da porre in essere; gli eventuali provvedimenti conseguenti sono definiti e applicati in conformità a quanto già previsto in ordine al sistema disciplinare.

I segnalanti in buona fede sono garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione e in ogni caso sarà assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della società o delle persone accusate erroneamente o in mala fede.

Oltre alle segnalazioni relative a violazioni di carattere generale sopra descritte, devono essere trasmesse all'Organismo di Vigilanza le notizie relative ai procedimenti disciplinari azionati in relazione a notizia di violazione del Modello e alle sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti assunti verso i dipendenti) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni.

4.6 Raccolta e conservazione delle informazioni

Ogni informazione, segnalazione e *report* previsti nel Modello sono conservati dall'Organismo di Vigilanza in un apposito data base informatico e/o cartaceo, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

I dati e le informazioni conservate nel data base sono poste a disposizione di soggetti esterni all'Organismo di Vigilanza previa autorizzazione dell'Organismo di Vigilanza. All'occorrenza, quest'ultimo definisce con apposita disposizione interna criteri e condizioni di accesso al *database*.

4.7 Clausola generale

Le attività poste in essere dall'OdV non possono essere sindacate da alcun altro organismo o struttura aziendale, fermo restando però che l'organo amministrativo è in ogni caso chiamato a svolgere un'attività di valutazione sull'adeguatezza del suo intervento. L'OdV ha libero accesso presso tutte le funzioni della società - senza necessità di alcun consenso preventivo - onde ottenere ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei compiti previsti dal D.Lgs. n. 231/2001. Al fine di garantire che l'attività dell'OdV sia efficace e penetrante, e fermo restando il suo potere e responsabilità per la vigilanza sul funzionamento, sull'osservanza e sull'aggiornamento del Modello, egli può avvalersi non solo dell'ausilio di tutte le strutture della società ma altresì - sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità - di consulenti esterni, con specifiche competenze professionali in materia, per l'esecuzione delle operazioni tecniche necessarie alla funzione di controllo. Tali consulenti dovranno sempre riferire i risultati del proprio operato all'OdV.

La definizione degli aspetti attinenti alla continuità dell'azione dell'OdV, quali ad esempio la "*calendarizzazione*" della sua attività, la verbalizzazione delle riunioni, la disciplina dei flussi informativi dalle strutture aziendali all'OdV stesso, sono rimesse a delle idonee e relative delibere da adottarsi in seno all'OdV stesso nel rispetto di quanto previsto nel Modello.

* * * * *

5. La formazione delle risorse e la diffusione del Modello

E' data ampia divulgazione dei principi contenuti nel Modello. CFS si impegna a facilitare e promuovere la conoscenza del Modello da parte dei Dipendenti, con grado di approfondimento diversificato a seconda della posizione e del ruolo, e il loro contributo costruttivo sui suoi contenuti. Il Modello è comunicato formalmente dall'Organismo di Vigilanza a ciascun componente degli Organi Sociali. Il soggetto che riceve la comunicazione sottoscrive una dichiarazione di conoscenza e adesione al Modello, dichiarazione che viene archiviata e conservata dall'Organismo di Vigilanza. I principi e i contenuti del Modello sono comunicati formalmente dall'Organismo di Vigilanza ai dirigenti di CFS e ai responsabili di funzione. I principi e i contenuti del Modello sono inoltre divulgati mediante corsi di formazione, i soggetti sopra individuati sono tenuti a partecipare ai corsi di formazione. La struttura dei corsi di formazione è definita dall'Organismo di Vigilanza in coordinamento con le funzioni aziendali competenti. Il Modello è affisso nelle bacheche aziendali e i contenuti del Modello sono comunicati a ciascun dipendente, relativamente a quelle parti del modello i cui risvolti abbiano impatto sulla sua specifica attività. Sono, inoltre, definite iniziative di informazione mirata per quadri, impiegati e tecnici. Le iniziative di formazione e informazione mirata possono svolgersi anche a distanza e mediante utilizzo di risorse informatiche. Il Modello e la sua relativa adozione saranno infine portati a conoscenza — anche tramite formali comunicazioni — di tutti coloro con i quali CFS intrattiene relazione d'affari. L'impegno al rispetto dei principi di riferimento del Modello da parte dei terzi aventi rapporti contrattuali con CFS — dall'approvazione del presente Modello — dovrà essere previsto da apposita clausola del relativo contratto che formerà oggetto di accettazione del terzo contraente; in casi eccezionali, quindi quando non è possibile effettuare quanto sopra indicato, e per particolari esigenze legate all'attività aziendale, l'esposizione di quanto contenuto nel modello sarà fornita in forma verbale. Il Modello è pubblicizzato attraverso la rete intranet aziendale allo scopo di assicurarsi che tutti i soggetti coinvolti abbiano consapevolezza dei protocolli e delle procedure attivate finalizzate alla prevenzione dei reati indicati nel Decreto. Ferme restando le competenze delle Pubbliche Autorità in ordine alle violazioni delle regole di comportamento previste dalla legge, ai fini disciplinari e organizzativi interni a CFS, è stato attivato l'indirizzo di posta elettronica organismo.vigilanza@camlinfo.com gestito dal referente interno membro dell'Organismo di Vigilanza, avente lo scopo di aprire un canale di collegamento diretto tra l'Organismo di vigilanza ed i dipendenti di CFS, deputato a raccogliere le segnalazioni di comportamenti contrari ai principi del Decreto e del Modello, indipendentemente da eventuali altri obblighi di comunicazione interna. L'indirizzo di posta elettronica indicato è stato altresì evidenziato sul sito di CFS in modo da creare un collegamento anche con il mondo esterno avente le stesse finalità di segnalazione di comportamenti contrari ai principi del Decreto.

* * * * *

6. Sistema disciplinare

6.1 Funzione del sistema disciplinare

La definizione di un sistema di sanzioni (commisurate alla violazione e dotate di efficacia deterrente) applicabili in caso di violazione delle regole di cui al Modello rende efficiente e praticabile l'azione di vigilanza dell'OdV ed ha lo scopo di garantire l'effettività del Modello stesso. La predisposizione di tale sistema disciplinare costituisce, infatti, ai sensi dell'art. 6 primo comma lettera e) del D.Lgs. 231/2001, un requisito essenziale del Modello medesimo ai fini dell'esimente rispetto alla responsabilità della società. L'applicazione del sistema disciplinare e delle relative sanzioni è indipendente dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria nel caso in cui il comportamento da censurare valga anche ad integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi del Decreto.

6.2 Misure nei confronti di Dipendenti

6.2.1 Violazioni del Modello

Fermi restando gli obblighi per la Società nascenti dallo Statuto dei Lavoratori, i comportamenti sanzionabili sono i seguenti:

A) violazione di procedure interne previste o richiamate dal presente Modello (ad esempio non osservanza delle procedure prescritte, omissione di comunicazioni all'OdV in merito a informazioni prescritte, omissione di controlli, ecc.) o adozione, nell'espletamento di attività connesse ai Processi Sensibili, di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello o alle procedure ivi richiamate;

B) violazione di procedure interne previste o richiamate dal presente Modello o adozione, nell'espletamento di attività connesse ai Processi Sensibili, di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello o dalle procedure ivi richiamate che espongano la società ad una situazione oggettiva di rischio di commissione di uno dei Reati;

C) adozione, nell'espletamento di attività connesse ai Processi Sensibili, di comportamenti non conformi alle prescrizioni del presente Modello, o alle procedure ivi richiamate, e diretti in modo univoco al compimento di uno o più Reati;

D) adozione, nell'espletamento di attività connesse ai Processi Sensibili, di comportamenti palesemente in violazione delle prescrizioni del presente Modello, o con le procedure ivi richiamate, tale da determinare la concreta applicazione a carico della società di sanzioni previste dal Decreto.

Le sanzioni e l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni verranno commisurate (i) al livello di responsabilità ed autonomia del Dipendente e del Destinatario, (ii) all'eventuale esistenza di precedenti

disciplinari a carico dello stesso, (iii) all'intenzionalità del suo comportamento nonché (iv) alla gravità del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio a cui la società può ragionevolmente ritenersi esposta - ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 231/2001 - a seguito della condotta censurata. Il sistema disciplinare è soggetto a costante verifica e valutazione da parte dell'OdV e del responsabile delle Risorse Umane, rimanendo quest'ultimo responsabile della concreta applicazione delle misure disciplinari delineate su eventuale segnalazione dell'OdV e sentito il superiore gerarchico dell'autore della condotta censurata.

6.2.2 Le sanzioni

La violazione da parte dei Dipendenti delle singole regole comportamentali di cui al presente Modello costituisce illecito disciplinare. I provvedimenti disciplinari irrogabili nei riguardi di detti lavoratori — nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili — sono quelli previsti dall'apparato sanzionatorio del CCNL e del contratto aziendale in essere, di cui restano ferme — e si intendono qui richiamate — tutte le previsioni. Per quanto riguarda l'accertamento delle infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni, restano invariati i poteri già conferiti, nei limiti della rispettiva competenza, al management aziendale.

6.3 Misure nei confronti degli Amministratori

In caso di violazione del Modello da parte di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, l'OdV informa il Collegio Sindacale e l'intero Consiglio di Amministrazione i quali prendono gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'assemblea dei soci al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge.

6.4 Misure nei confronti dei Sindaci

In caso di violazione del presente Modello da parte di uno o più Sindaci, l'OdV informa l'intero Collegio Sindacale ed il Consiglio di Amministrazione che prenderà gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'assemblea dei soci al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge.

6.5 Misure nei confronti dei Consulenti e dei Partner

Ogni violazione da parte dei Consulenti o dei Partner delle regole di cui al presente Modello agli stessi applicabili o di commissione dei Reati nello svolgimento della loro attività per CFS è sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti. Resta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla società, come nel caso di applicazione alla stessa da parte del giudice delle misure previste dal D. Lgs. 231/2001.

* * * * *

7. Verifiche sull'adeguatezza del Modello

Oltre all'attività di vigilanza che l'OdV svolge continuamente sull'effettività del Modello, lo stesso periodicamente effettua specifiche verifiche sulla reale capacità del Modello a prevenire la commissione dei Reati, anche coadiuvandosi con soggetti terzi in grado di assicurare una valutazione obiettiva dell'attività svolta. Tale attività si concretizza in una verifica a campione dei principali atti societari e dei contratti di maggior rilevanza conclusi da CFS in relazione ai Processi Sensibili e alla conformità degli stessi alle regole di cui al presente Modello. Inoltre, viene svolta una *review* di tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell'anno, delle azioni intraprese dall'OdV, degli eventi considerati rischiosi e della consapevolezza dei Dipendenti, Destinatari e degli Organi Sociali rispetto alla problematica della responsabilità penale dell'impresa con verifiche a campione o questionari appositi. Le verifiche sono condotte dall'OdV che si avvale, di norma, del supporto di altre funzioni interne che, di volta in volta, si rendano a tal fine necessarie. Le verifiche e il loro esito sono oggetto di *report* annuale al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale. In particolare, in caso di rilevata inefficienza del Modello, l'OdV esporrà i miglioramenti da attuare.

* * * * *

Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

1. Le fattispecie dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/ 2001)

Gli articoli 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001 individuano un gruppo di reati che possono essere commessi nell'ambito dei rapporti che la società intrattiene con la Pubblica Amministrazione. È pertanto opportuno che il Modello descriva tali Reati e li indichi a tutti i Destinatari.

È inoltre opportuno informare i Destinatari del fatto che la partecipazione a tali condotte illecite potrà essere punita, ai sensi dell'art. 110 c.p., anche qualora sia idonea ad integrare la fattispecie di concorso di persone nel reato.

La sanzione potrà essere comminata anche qualora sia identificabile il solo tentativo di reato, così come disciplinato dall'art. 26 del D.Lgs. 231/2001. Tuttavia in relazione alla commissione dei reati nelle forme del tentativo le sanzioni interdittive e pecuniarie sono ridotte da un terzo alla metà.

Di seguito le singole fattispecie contemplate nel D.Lgs. 231/2001 agli artt. 24 e 25.

• *Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-bis c.p.)*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano o dell'Unione Europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell'aver distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta). Tenuto conto che il momento in cui si consuma il reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

• *Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-ter c.p.)*

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui - mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute - si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità Europea. In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente (art. 316-bis), a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti. Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie della truffa ai danni dello Stato, nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa ai danni dello Stato.

- *Concussione (art. 317 c.p.)*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua posizione, costringa taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovute.

- *Corruzione per un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318-319 c.p.)*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per compiere, omettere o ritardare atti del suo ufficio (determinando un vantaggio in favore dell'offerente). L'attività del Pubblico Ufficiale potrà estrinsecarsi sia in un atto dovuto (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara). Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

- *Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)*

Tale norma prevede che le disposizioni di cui agli art 318 e 319 si applichino anche all'incaricato di un pubblico servizio.

- *Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, il pubblico ufficiale rifiuti l'offerta illecitamente avanzatagli.

- *Corruzione in atti (art. 319-ter)*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la società sia parte di un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, corrompa un pubblico ufficiale (nella specie si tratta non solo di un magistrato, ma anche di un cancelliere od altro funzionario).

- *Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater)*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induca taluno a dare o promettere indebitamente, ad esso stesso o a altri, denaro o altra utilità.

- *Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri. (art. 322bis c.p.)*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui i reati di cui agli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322 (terzo e quarto comma), siano commessi con riferimento a:

- 1) membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee; o ai funzionari e agli agenti delle Comunità europee e alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle di tali funzionari;
- 2) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- 3) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;
- 4) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

Le disposizioni degli articoli 319 quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) alle persone indicate nel primo comma dell'art.322bis c.p.;
- 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica finanziaria.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

- *Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2 n. 1, c.p.)*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea). Tale reato può realizzarsi ad esempio nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

- *Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche. Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

- *Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno a terzi. In astratto, può integrarsi il reato in esame qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venisse violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente.

2. La Pubblica Amministrazione

Obiettivo del presente capitolo è quello di indicare dei criteri generali e di fornire un elenco esemplificativo (ma non esaustivo) di quali siano i soggetti qualificati come “soggetti attivi” nei reati indicati nel D.lgs. 231/2001, ovvero quale sia la qualifica di quei soggetti, necessaria per integrare fattispecie criminose nello stesso previste.

2.1 Enti della Pubblica Amministrazione

Agli effetti della legge penale, viene comunemente considerato come “Ente della Pubblica Amministrazione” qualsiasi persona giuridica che abbia in cura interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi. Sebbene non esista nel codice penale una definizione di Pubblica Amministrazione, in base a quanto stabilito nella Relazione Ministeriale al codice stesso ed in relazione ai reati in esso previsti, sono ritenuti appartenere alla pubblica amministrazione quegli enti che svolgano “tutte le attività dello Stato e degli altri enti pubblici”. A titolo meramente esemplificativo, si possono indicare quali soggetti della pubblica amministrazione, i seguenti enti o categorie di enti:

- Istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative; e enti ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, quali:
- Ministeri;
- Camera e Senato;
- Dipartimento Politiche Comunitarie;
- Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato;

- Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas;
- Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni;
- Banca d’Italia;
- Consob;
- Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali;
- Agenzia delle Entrate;
- Regioni;
- Province;
- Comuni;
- Comunità montane, e loro consorzi e associazioni;
- Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, e loro associazioni.

Tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, quali:

- INPS;
- CNR;
- INAIL;
- INPDAP;
- ISTAT;
- ENASARCO;
- ASL;
- Enti e Monopoli di Stato.

Ferma restando la natura puramente esemplificativa degli enti pubblici sopra elencati, si evidenzia come non tutte le persone fisiche che agiscono nella sfera e in relazione ai suddetti enti siano soggetti nei confronti dei quali (o ad opera dei quali) si perfezionano le fattispecie criminose ex D.lgs. 231/2001. In particolare le figure che assumono rilevanza a tal fine sono soltanto quelle dei “Pubblici Ufficiali” e degli “Incaricati di Pubblico Servizio”.

2.2 Pubblici Ufficiali

Ai sensi dell’art. 357, primo comma, codice penale, è considerato pubblico ufficiale “agli effetti della legge penale” colui il quale esercita “una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa”. Il secondo

comma si occupa poi di definire la nozione di “pubblica funzione amministrativa”. Pertanto, il secondo comma dell’articolo in esame precisa che, agli effetti della legge penale “è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”. In altre parole, è definita pubblica la funzione amministrativa disciplinata da “norme di diritto pubblico”, ossia da quelle norme volte al perseguimento di uno scopo pubblico ed alla tutela di un interesse pubblico e, come tali, contrapposte alle norme di diritto privato.

Il secondo comma dell’art. 357 c.p. traduce poi in termini normativi alcuni dei principali criteri di massima individuati dalla giurisprudenza e dalla dottrina per differenziare la nozione di “pubblica funzione” da quella di “servizio pubblico”.

Non si è compiuta invece un’analoga attività definitoria per precisare la nozione di “funzione legislativa” e “funzione giudiziaria” in quanto la individuazione dei soggetti che rispettivamente le esercitano non ha — di solito — dato luogo a particolari problemi.

2.3 Incaricati di un pubblico servizio

La definizione della categoria di “soggetti incaricati di un pubblico servizio” non è allo stato concorde in dottrina così come in giurisprudenza. Volendo meglio puntualizzare tale categoria di “soggetti incaricati di un pubblico servizio”, è necessario far riferimento alla definizione fornita dal codice penale e alle interpretazioni emerse a seguito dell’applicazione pratica. Al riguardo, l’art. 358 c.p. recita che “sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest’ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”. Il “servizio”, affinché possa definirsi pubblico, deve essere disciplinato — così come la “pubblica funzione” — da norme di diritto pubblico tuttavia senza poteri di natura certificativa, autorizzativa e deliberativa propri della pubblica funzione. La legge inoltre precisa che non può mai costituire “servizio pubblico” lo svolgimento di “semplici mansioni di ordine” né la “prestazione di opera meramente materiale”.

La giurisprudenza ha inoltre individuato una serie di “indici rivelatori” del carattere pubblicistico dell’ente, per i quali è emblematica la casistica in tema di società per azioni a partecipazione pubblica. In particolare, si fa riferimento ai seguenti indici:

- (a) la sottoposizione ad un’attività di controllo e di indirizzo a fini sociali, nonché ad un potere di nomina e revoca degli amministratori da parte dello Stato o di altri enti pubblici;
- (b) la presenza di una convenzione e/o concessione con la pubblica amministrazione;

(c) l'apporto finanziario da parte dello Stato;

(d) la presenza dell'interesse pubblico in seno all'attività economica.

Sulla base di quanto sopra riportato, l'elemento discriminante per indicare se un soggetto rivesta o meno la qualità di "incaricato di un pubblico servizio" è rappresentato, non dalla natura giuridica assunta o detenuta dall'ente, ma dalle funzioni affidate al soggetto le quali devono consistere nella cura di interessi pubblici o nel soddisfacimento di bisogni di interesse generale;

3. Funzione della Parte Speciale -1-

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Dipendenti, dai Destinatari e dagli Organi Sociali di CFS nonché dai suoi Consulenti e Partner come già definiti nella Parte Generale.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Dipendenti, Destinatari, Organi Sociali, Consulenti e *Partner* adottino regole di condotta e comportamenti conformi a quanto prescritto, al fine di prevenire il verificarsi dei Reati nel Decreto considerati. Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

a) indicare le procedure che i Dipendenti, Destinatari, Organi Sociali, Consulenti e Partner di CFS sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;

b) fornire all'OdV e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con l'OdV, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

4. Processi Sensibili nei rapporti con la P.A.

I processi sensibili sono indicati nella sezione n. 3 del Modello Parte Generale.

5. Regole e principi generali

5.1 Il sistema in linea generale

Tutti i Processi Sensibili devono essere svolti conformandosi alle leggi vigenti e al Codice Etico di CFS nonché alle procedure aziendali, ai valori e alle regole contenute nel Modello. In linea generale, il sistema di organizzazione della Società deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli, con particolare attenzione all'attribuzione di responsabilità di rappresentanza, alla definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative. La società deve essere dotata di strumenti organizzativi (organigrammi, comunicazioni organizzative, procedure, ecc.) improntati a principi generali di:

- a) conoscibilità all'interno della società (ed eventualmente anche nei confronti delle altre società);
- b) chiara e formale delimitazione dei ruoli, con una completa descrizione dei compiti di ciascuna funzione e dei relativi poteri;
- c) chiara descrizione delle linee di riporto;

Le procedure interne devono essere caratterizzate dai seguenti elementi:

- a) separazione, all'interno di ciascun processo, tra il soggetto che lo inizia (impulso decisionale), il soggetto che lo esegue e lo conclude, e il soggetto deputato al controllo dello stesso;
- b) traccia scritta di ciascun passaggio rilevante del processo;
- c) adeguato livello di formalizzazione;
- d) evitare che i sistemi premianti dei soggetti con poteri di spesa o facoltà decisionali a rilevanza esterna siano basati su target di *performance* sostanzialmente irraggiungibili e/o irragionevoli.

5.2 Il sistema di deleghe e procure

In linea di principio, il sistema di deleghe e procure deve essere caratterizzato da elementi di "sicurezza" ai fini della prevenzione dei Reati (rintracciabilità ed evidenza dei Processi Sensibili) e, nel contempo, consentire comunque la gestione efficiente dell'attività aziendale. Ai titolari di una funzione aziendale che necessitano, per lo svolgimento dei loro incarichi, di poteri di rappresentanza nei confronti di terzi viene conferita, se del caso, una "procura" di estensione adeguata e coerente con le funzioni ed i poteri di gestione attribuiti al titolare attraverso la "delega". Il sistema di deleghe deve essere conforme ai requisiti richiesti dalle relative procedure interne e in particolare, ai fini del presente Modello e quindi di una efficace prevenzione dei Reati, deve rispettare quanto segue:

- a) tutti coloro (Dipendenti, Destinatari e Organi Sociali) che intrattengono per conto di CFS rapporti con la P.A. e con soggetti terzi in forza dei quali possono validamente impegnare CFS, devono essere dotati di delega formale in tal senso (i Consulenti e Partner devono essere in tal senso incaricati nello specifico contratto di consulenza o partnership);
- b) le deleghe devono coniugare ciascun potere di gestione alla relativa responsabilità e ad una posizione adeguata nell'organigramma ed essere aggiornate in conseguenza dei mutamenti organizzativi;

c) ciascuna delega deve definire in modo specifico ed inequivoco:

- i poteri del delegato, e
- il soggetto (organo o individuo) cui il delegato riporta gerarchicamente o *ex lege* o statutariamente;

d) i poteri gestionali assegnati con le deleghe e la loro attuazione devono essere coerenti con gli obiettivi aziendali;

e) il delegato deve disporre di poteri di spesa adeguati alle funzioni conferitegli.

I requisiti essenziali del sistema di attribuzione delle procure, ai fini di una efficace prevenzione dei Reati sono i seguenti:

a) le procure generali funzionali sono conferite esclusivamente a soggetti dotati di delega interna o di specifico contratto che descriva i relativi poteri di gestione e, ove necessario, sono accompagnate da apposita comunicazione che fissi l'estensione di poteri di rappresentanza ed eventualmente limiti di spesa numerici, richiamando comunque il rispetto dei vincoli posti dai processi di approvazione del budget e degli eventuali extra-budget e dai processi di monitoraggio dei Processi Sensibili;

b) una procedura *ad hoc* disciplina il sistema delle deleghe e procure, nonché le modalità e responsabilità per garantire un aggiornamento tempestivo delle procure, stabilendo i casi in cui le procure devono essere attribuite, modificate e revocate (assunzione di nuove responsabilità, trasferimento a diverse mansioni incompatibili con quelle per cui era stata conferita, dimissioni, licenziamento, ecc.). L'OdV verifica periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe e procure in vigore e della loro coerenza, raccomandando eventuali modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al procuratore o vi siano altre anomalie.

5.3 Principi generali di comportamento

I seguenti principi di carattere generale si applicano ai Dipendenti, ai Destinatari e agli Organi Sociali di CFS — in via diretta — e ai Consulenti e ai Partner in forza di apposite clausole contrattuali. In via generale, è fatto divieto di:

porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001), sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

In particolare:

a) ogni documento attinente alla gestione amministrativa deve essere redatto in modo accurato e conforme alla normativa vigente;

- b) ogni documento, rappresentativo di un fatto accaduto e/o di una valutazione operata, ovvero ogni parte di esso suscettibile di autonoma considerazione, deve essere sottoscritto da chi lo ha formato;
- c) per nessuna ragione è consentito che i fondi della società e la relativa movimentazione possano non essere registrati negli appositi documenti;
- d) è vietato promettere o erogare *benefits* o altri analoghi incentivi commisurati al conseguimento di obiettivi irraggiungibili e/o irragionevoli da ottenere nell'esercizio;
- e) è vietato accordare vantaggi di qualsiasi natura (denaro, promesse di assunzione, ecc.) in favore di rappresentanti della P.A. italiana o straniera, o a loro familiari, rivolti ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale o che possa comunque influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda;
- f) è vietato distribuire omaggi e compiere atti di cortesia e di ospitalità verso rappresentanti di governi, pubblici ufficiali e pubblici dipendenti se non nei limiti di un modico valore e comunque tale da non compromettere l'integrità o la reputazione di una delle parti e da non poter essere interpretato, da un osservatore imparziale, come finalizzato ad acquisire vantaggi in modo improprio. In ogni caso questo tipo di spese deve essere autorizzato dai Dirigenti o dagli Amministratori della Società e documentato in modo adeguato;
- g) è vietato ricevere danaro, doni o qualsiasi altra utilità o accettarne la promessa, da chiunque sia, o intenda entrare, in rapporto con la società e voglia conseguire indebitamente un trattamento in violazione della normativa o delle disposizioni impartite da chi nella società ne ha il potere o, comunque, un trattamento più favorevole di quello dovuto;
- h) la società non può assumere alle dipendenze della stessa i dipendenti della pubblica amministrazione, dello Stato o delle Comunità europee, di ogni qualifica o livello, il loro coniuge e i di lui parenti, ovvero i loro ascendenti, discendenti, fratelli, sorelle, zii, nipoti, ovvero *ex* impiegati della pubblica amministrazione, dello Stato o delle Comunità europee, nei tre anni successivi al compimento di un atto di competenza di uno dei predetti soggetti da cui sia derivato un vantaggio per la società;
- i) qualsiasi incentivo commerciale deve essere in linea con le comuni pratiche di mercato, non deve eccedere i limiti di valore consentiti e deve essere stato approvato e registrato in conformità a quanto stabilito dalle regole interne;

j) i rapporti con la committenza, pubblica e privata, sono improntati a senso di responsabilità, correttezza commerciale e spirito di collaborazione;

k) il riconoscimento di qualsiasi commissione, sconto, credito e abbuono deve essere accordato in conformità con la normativa vigente e concesso ufficialmente ad entità societarie, dietro presentazione della documentazione di supporto;

l) è vietato effettuare prestazioni in favore dei Consulenti e dei *Partner* che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi, nonché riconoscere compensi in favore medesimi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;

m) nessun pagamento oltre Euro 500,00 può essere effettuato in contanti, salvo espressa autorizzazione scritta proveniente da CFS;

n) è vietato erogare prestazioni non necessarie, fatturare prestazioni non effettivamente erogate, duplicare la fatturazione per una medesima prestazione, omettere l'emissione di note di credito qualora siano state fatturate, anche per errore, prestazioni in tutto o in parte inesistenti o non finanziabili.

6. Procedure specifiche generalmente applicabili

Ai fini dell'attuazione dei principi e regole generali e dei divieti elencati al precedente paragrafo 5 devono rispettarsi le specifiche procedure qui di seguito descritte, oltre alle regole e principi generali già contenuti nella Parte Generale del presente Modello. Dalla data di adozione del presente Modello, le regole qui di seguito descritte, devono essere rispettate sia nell'esplicazione dell'attività di CFS in territorio italiano, sia eventualmente all'estero.

1. Ai Dipendenti, Destinatari, Organi Sociali, Consulenti e *Partner* che materialmente intrattengono rapporti con la P.A. per conto di CFS deve essere formalmente conferito potere in tal senso dalla stessa CFS (con apposita delega per i Dipendenti e gli Organi Sociali ovvero nel relativo contratto di consulenza o di *partnership* per gli altri soggetti indicati). Ove sia necessaria, sarà rilasciata ai soggetti predetti specifica procura scritta che rispetti tutti i criteri elencati al precedente paragrafo 5.2;

2. di qualunque criticità o conflitto di interesse sorga nell'ambito del rapporto con la P.A. deve esserne informato tempestivamente l'OdV con nota scritta;

3. alla reciproca informazione sono tenuti tutti coloro i quali partecipano a fasi diverse di una stessa procedura amministrativa;

4. i Consulenti e Partner che intrattengano costantemente rapporti con la P.A. per conto di CFS, devono periodicamente informare quest'ultima (nei limiti e con le modalità previste con apposite clausole contrattuali) circa l'attività svolta con la P.A., le criticità emerse, ecc.;

5. alle ispezioni giudiziarie, tributarie e amministrative (ad esempio quelle relative al D.Lgs 81/08, verifiche tributarie, INPS, ambientali, ASL, ecc.) devono partecipare i soggetti a ciò espressamente delegati. Di tutto il procedimento relativo all'ispezione devono essere redatti e conservati gli appositi verbali. Nel caso il verbale conclusivo evidenziasse criticità, l'OdV ne deve essere informato con nota scritta da parte del responsabile della funzione coinvolta;

6. le dichiarazioni rese ad organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti, devono contenere solo elementi assolutamente veritieri e, in caso di ottenimento degli stessi, deve essere predisposto un apposito rendiconto sull'effettiva utilizzazione dei fondi ottenuti;

7. coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari, ecc.) devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente eventuali situazioni di irregolarità o anomalie. Sono fatte salve le eventuali procedure di maggiore tutela o più specifiche nell'ambito della Società per lo svolgimento di attività connesse ai propri Processi Sensibili.

7. I controlli dell'OdV

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello), l'OdV effettua periodicamente (si veda il relativo capitolo della Parte Generale) controlli a campione sulle attività connesse ai Processi Sensibili diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello (esistenza e adeguatezza della relativa procura, limiti di spesa, effettuato *reporting* verso gli organi deputati, ecc.). A tal fine, all'OdV viene garantito — nel rispetto della normativa vigente, per esempio in tema di *privacy* — libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

Reati Societari

ivi compresi

l'Abuso di Mercato e i Reati Transnazionali

1. Le fattispecie dei reati societari (art. 25 ter del D.Lgs. 231/2001)

Per quanto concerne la presente Parte Speciale 2, si provvede nel seguito a fornire una breve descrizione dei reati indicati nell'art. 25 ter del D.Lgs. 231/2001, raggruppabili in 5 distinte tipologie.

È opportuno informare i Destinatari del fatto che la partecipazione a tali condotte illecite potrà essere punita, ai sensi dell'art. 110 c.p., anche qualora sia idonea ad integrare la fattispecie di concorso di persone nel reato. La sanzione potrà inoltre essere comminata anche qualora sia identificabile il solo tentativo di reato, così come disciplinato dall'art. 26 del D.Lgs. 231/2001. Tuttavia in relazione alla commissione dei reati nelle forme del tentativo le sanzioni interdittive e pecuniarie sono ridotte da un terzo alla metà.

I) FALSITA' IN COMUNICAZIONI, PROSPETTI E RELAZIONI.

• *False comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2622 c.c.) – come modificati dalla Legge 27 maggio 2015 n. 69*

Questo reato si realizza tramite l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci, ai creditori o al pubblico, di fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero tramite l'omissione di fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore. Si precisa che:

- il reato punisce gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori;
- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;

il reato si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. Il reato di cui all'art. 2622 c.c. è punibile a querela, salvo si tratti di società quotate.

• *Fatti di lieve entità (Art. 2621-bis c.c.) – come introdotto dalla Legge 27 maggio 2015 n. 69*

Laddove i fatti di cui all'articolo 2621 siano di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta, la pena prevista è più lieve rispetto a quella dell'articolo 2621 c.c..

Detta pena più lieve si applica anche alle società identificabili quali esercenti l'attività di "Piccoli Imprenditori" ai sensi dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto sarà procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

- *Falso in prospetto (art. 2623 c.c.)*

Tale condotta criminosa consiste nell'espone, nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, false informazioni idonee ad indurre in errore od occultare dati o notizie con la medesima intenzione. Si precisa che: (i) deve sussistere la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto; (ii) la condotta deve essere idonea a trarre in inganno i destinatari del prospetto; (iii) la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.

II) TUTELA PENALE DEL CAPITALE SOCIALE

- *Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)*

La "condotta tipica" prevede, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, la restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

- *Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)*

Tale condotta criminosa consiste nella ripartizione di utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite. Si fa presente che: la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

- *Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)*

Questo reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote sociali o della società controllante, che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Si fa presente che: se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

- *Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)*

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altre società o scissioni, che cagionino danno ai creditori. Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

- *Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)*

Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori.

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

- *Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)*

Tale ipotesi si verifica quando viene formato o aumentato fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale; vengono sottoscritte reciprocamente azioni o quote; vengono sopravvalutati in modo rilevante i conferimenti dei beni in natura, i crediti ovvero il patrimonio della società, nel caso di trasformazione.

III) TUTELA PENALE DEL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI SOCIALI

- *Impedito controllo (art. 2625 c.c.)*

Il reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali; ovvero alle società di revisione.

- *Illecita influenza dell'assemblea (art. 2636 c.c.)*

La "condotta tipica" prevede che si determini, con atti simulati o con frode, la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

IV) TUTELA PENALE DEL MERCATO

- *Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)*

La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, quotati o non quotati, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

V) TUTELA PENALE DELLE FUNZIONI DI VIGILANZA

- *Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)*

La norma individua due ipotesi di reato: la prima si realizza attraverso l'esposizione nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza, ovvero con l'occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima; la seconda si realizza con il semplice ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza, attuato consapevolmente, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle autorità di vigilanza.

VI) TUTELA PENALE DELLA CORRETTA CONDUZIONE DELLA SOCIETA'

- *Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)*

La norma prevede la sanzionabilità della condotta degli amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dei sindaci e dei liquidatori che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per se o per altri, compiano od omettano atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, che vengano a cagionare un danno alla Società.

2. Le fattispecie di reato previste dall'art. 25sexies (aggiunto dall'art. 9 della L. 18 aprile 2005, n. 62) — Abuso di mercato

La norma in esame rinvia a due fattispecie delittuose, previste, rispettivamente, dall'art. 184 e dall'art. 185 del TUF: si tratta dell'abuso di informazioni privilegiate e della manipolazione del mercato. La prima fattispecie indicata si concretizza allorché chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate, in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente ovvero dell'esercizio di controllo dell'attività lavorativa, di una professione, o di una funzione, anche pubblica o di un ufficio:

- acquisti, venda o compia altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
- comunichi tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
- raccomandi o induca altri, sulla base di esse al compimento di talune delle operazioni indicate al primo punto.

La seconda fattispecie delittuosa citata punisce il comportamento di chiunque diffonda notizie false o ponga in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari. Entrambe le fattispecie ora descritte possono venire in rilievo, oltre che sul piano penale, anche come illeciti amministrativi e, pertanto, rientranti nella disciplina del D.Lgs. 231/2001. Per le finalità del decreto indicato i comportamenti descritti assumono rilievo nel momento in cui sono commessi da soggetti che rivestano una posizione apicale ovvero da soggetti che siano sottoposti alla direzione o vigilanza di questi ultimi e sempre che siano posti in essere nell'interesse di CFS o a suo vantaggio.

3. I reati previsti dalla L. 146 del 16 marzo 2006 (reati transnazionali)

La legge definisce reato transnazionale quello nel quale sia coinvolto un gruppo criminale organizzato e che sia caratterizzato dai seguenti presupposti:

- commesso in più di uno Stato;
- ovvero commesso in uno Stato, ma una parte della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avviene in un altro Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più Stati;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Ai fini della responsabilità amministrativa ex D.Lgs. 231/2001, assumono rilievo i seguenti reati:

- associazione per delinquere;
- associazione di tipo mafioso;
- favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- associazione finalizzata al contrabbando di tabacco lavorato estero;
- reati connessi al riciclaggio (ex artt. 648bis e 648ter c.p.);
- reati concernenti il traffico di migranti;
- reati concernenti l'intralcio alla giustizia (art. 377bis c.p.).

Per le finalità del decreto indicato i comportamenti descritti assumono rilievo nel momento in cui sono commessi da soggetti che rivestano una posizione apicale ovvero da soggetti che siano sottoposti alla direzione o vigilanza di questi ultimi e sempre che siano posti in essere nell'interesse di CFS o a suo vantaggio.

4. Funzione della Parte Speciale - 2 -

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Dipendenti, Destinatari e Organi Sociali di CFS, nonché dai suoi Consulenti e Partner come già definiti nella Parte Generale, eventualmente

coinvolti nei Processi Sensibili. Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di impedire il verificarsi dei Reati in essa considerati. Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- a. dettagliare le procedure che i Dipendenti, Destinatari, gli Organi Sociali e i Consulenti/*Partner* di CFS sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- b. fornire all'OdV, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che con lo stesso cooperano, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

5. Processi Sensibili nell'ambito dei reati societari

I principali Processi Sensibili sono indicati nella Parte Generale del Modello sezione n. 3.

6. Regole generali

6.1 Il sistema in linea generale

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, a quelle indicate ai successivi paragrafi 6.2 e 6.3, gli Organi Sociali di CFS (e i Dipendenti, Destinatari e Consulenti/*Partner* nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte) devono in generale conoscere e rispettare le norme inerenti il sistema amministrativo, contabile e finanziario della società.

6.2 Principi generali di comportamento

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico degli Organi Sociali di CFS (e dei Dipendenti, Destinatari e Consulenti/*Partner* nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte) di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25ter del D.Lgs. 231/2001);
- violare i principi e le procedure esistenti in azienda e/o previste nella presente Parte Speciale.

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

1. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società,

2. effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle autorità di vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste eventualmente esercitate;

3. tenere rapporti improntati a principi di correttezza, responsabilità e trasparenza con gli istituti di credito.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, e fatto divieto, in particolare, di:

a) rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società e/o delle sue controllate;

b) omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società e/o delle sue controllate;

c) tenere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo o di revisione della gestione sociale da parte del Collegio Sindacale o della Società di Revisione o che comunque la ostacolino;

d) omettere di effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, tutte le segnalazioni periodiche previste dalle leggi e dalla normativa applicabile nei confronti delle autorità di vigilanza cui sia soggetta eventualmente l'attività aziendale, nonché la trasmissione dei dati e documenti previsti dalla normativa e/o specificamente richiesti dalle predette autorità;

e) esporre nelle predette comunicazioni di cui al precedente punto fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della società;

f) porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione da parte delle autorità pubbliche di vigilanza (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti).

Inoltre, con un espresso richiamo al reato di corruzione tra privati art.2635 c.c., è fatto espresso divieto di:

a) ricevere danaro, doni o qualsiasi altra utilità o accettarne la promessa, da chiunque sia, o intenda entrare, in rapporto con la società e voglia conseguire indebitamente un trattamento in violazione della normativa o delle disposizioni impartite da chi nella società ne ha il potere o, comunque, un trattamento più favorevole di quello dovuto;

k) riconoscere qualsiasi commissione, sconto, credito e abbuono che non sia in conformità con la normativa vigente o concesso ufficialmente ad entità societarie, dietro presentazione della documentazione di supporto;

l) effettuare prestazioni in favore dei Consulenti e dei *Partner* che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi, nonché riconoscere compensi in favore medesimi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;

m) effettuare pagamenti in contanti oltre Euro 500,00, salva espressa autorizzazione scritta proveniente da un Consigliere di Amministrazione della Società;

n) erogare prestazioni non necessarie, fatturare prestazioni non effettivamente erogate, duplicare la fatturazione per una medesima prestazione, omettere l'emissione di note di credito qualora siano state fatturate, anche per errore, prestazioni in tutto o in parte inesistenti o non finanziabili.

Infine, tutti coloro che siano in possesso di informazioni privilegiate derivanti dal loro rapporto di lavoro con CFS, non possono acquistare, vendere o in altro modo compiere operazioni su strumenti finanziari di qualunque società quotata del gruppo o che intrattenga relazioni con CFS. Essi non dovranno divulgare a terzi, direttamente o indirettamente, informazioni rilevanti che non siano di dominio pubblico, inerenti la propria società o qualunque altra società a cui hanno avuto accesso nell'adempimento delle proprie attività lavorative.

7. Procedure specifiche

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente paragrafo 6, devono rispettarsi, oltre ai principi generali contenuti nella Parte Generale del Modello, le procedure specifiche qui di seguito descritte per i singoli processi sensibili.

Nella predisposizione delle comunicazioni relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società (bilancio d'esercizio e bilancio consolidato), tutti i documenti devono essere redatti in base alle specifiche procedure aziendali in essere che:

- determinano con chiarezza e completezza i dati e le notizie che ciascuna funzione deve fornire, i criteri contabili per l'elaborazione dei dati e la tempistica per la loro consegna alle funzioni responsabili;
- prevedono la trasmissione di dati ed informazioni alla funzione responsabile attraverso un sistema (anche informatico) che consente la tracciatura dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema;
- prevedono criteri e modalità per l'elaborazione dei dati del bilancio consolidato e la trasmissione degli stessi da parte delle società rientranti nel perimetro di consolidamento.

8. Rapporti con la società di revisione

E' vietato affidare alla società che svolge la revisione del bilancio (e alle società o entità professionali facenti parte del medesimo network) le seguenti attività:

- tenuta della contabilità e degli altri registri contabili e redazione dei bilanci;
- implementazione e configurazione dei sistemi informativi contabili e finanziari;
- servizi di valutazione, pareri di congruità o stime per i conferimenti in natura;
- *outsourcing* delle funzioni di *internal audit*;
- gestione delle risorse umane;
- servizi legali.

Alla società incaricata della revisione dei bilanci, non può essere offerto qualsiasi altro servizio che il Consiglio di Amministrazione considererà inammissibile con l'emanazione di un apposito regolamento.

9. I controlli dell'OdV

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello), l'OdV effettua periodicamente controlli a campione sulle attività sociali potenzialmente a rischio di reati societari diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere. A tal fine, all'OdV viene garantito - nel rispetto della normativa vigente, per esempio in tema di privacy - libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

PARTE SPECIALE - 3 -

Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro

DEFINIZIONI:

Si rinvia alle definizioni già indicate nella Parte Generale del Modello, fatte salve le ulteriori definizioni contenute nella presente Parte Speciale e qui indicate:

Datore di Lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa, ha la responsabilità dell'impresa stessa ovvero dell'unità produttiva in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa. Nella realtà della Società, in genere il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Delegato.

Decreto 81: Decreto legislativo n. 81 del 2008 (TU Sicurezza).

Medico Competente: il medico preposto all'attività di sorveglianza sanitaria.

Reati in materia di Salute e Sicurezza: i reati di cui all'art. 25- *septies* del Decreto.

RLS: il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

RSPP o Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione: il soggetto responsabile del servizio di prevenzione e protezione nominato dal Datore di Lavoro.

Servizio di Prevenzione e Protezione: l'insieme delle persone, sistemi e mezzi interni alla Società finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dei rischi professionali.

1. La tipologia dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime (art. 25-septies del decreto)

Per quanto concerne la presente Parte Speciale, si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati, inseriti all'art. 25-*septies* del Decreto per effetto dell'entrata in vigore della Legge 3 agosto 2007, n. 123, recante "Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia".

- *Omicidio colposo* (art. 589 c.p.)

Il reato si configura ogni qualvolta un soggetto cagioni per colpa la morte di altro soggetto. Tuttavia, la fattispecie delittuosa inserita nel Decreto riguarda unicamente le ipotesi di cui al secondo comma in cui l'evento-morte sia stato determinato non già da colpa di tipo generico, e dunque per imperizia, imprudenza o

negligenza, bensì da colpa specifica, consistente nella violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

• *Lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590 comma 3 c.p.)*

Il reato si configura ogni qualvolta un soggetto cagioni ad altro soggetto lesioni gravi o gravissime. Anche in relazione a tale reato, va sottolineato come la fattispecie delittuosa inserita nel Decreto riguardi unicamente le ipotesi in cui l'evento lesivo sia stato determinato dalla violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Quanto alla determinazione della gravità della lesione, ai sensi del comma 1 dell'art. 583 c.p., la lesione è considerata grave nei seguenti casi:

"1) *se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;*

2) *se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo".*

Ai sensi del comma 2 dell'art. 583 c.p., la lesione è considerata invece gravissima se dal fatto deriva:

"1) *una malattia certamente o probabilmente insanabile;*

2) *la perdita di un senso;*

3) *la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;*

4) *la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso".*

Per entrambe le fattispecie delittuose, è prevista a carico dell'ente una sanzione pecuniaria non inferiore a 1000 quote (ossia non inferiore a circa 1,5 milioni di euro). In ogni caso, si ribadisce che tale sanzione potrà trovare applicazione sempre che, ai sensi dell'art. 5 del Decreto, il reato sia stato commesso nell'interesse dell'ente o a suo vantaggio. In aggiunta alla sanzione pecuniaria, l'ente potrà subire anche una sanzione interdittiva per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

2. Aree a rischio

In seguito dell'analisi condotta dalla Società sono state individuate le Aree di Rischio indicate nella parte generale del presente Modello e solo per comodità di esposizione qui riportate:

A. *Gestione dei processi di controllo dei sottoposti;*

B. *Igiene e sicurezza dei lavoratori;*

- C. Sistema di prevenzione e sicurezza aziendale;*
- D. Accesso, permanenza e svolgimento di attività nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento agli impianti dello stabilimento di Via Baiona n.107/111, da parte di dipendenti, fornitori, consulenti, partner e visitatori;*
- E. Interventi su beni aziendali (ivi comprese le autovetture): manutenzione/installazione di nuovi impianti, movimentazione beni e prodotti;*
- F. Protezione individuale e collettiva;*
- G. Monitoraggio e sistema/criteri di riduzione dei rischi;*
- H. L'accesso, la permanenza e lo svolgimento di attività nei luoghi potenzialmente pericolosi per la presenza di prodotti/rifiuti nocivi ed impianti/attrezzature ad essi funzionali;*
- I. L'immagazzinamento di prodotti classificati come pericolosi;*
- J. La gestione di prodotti obsoleti e rifiuti;*
- K. La movimentazione manuale di prodotti e attrezzature;*
- L. La guida di autoveicoli e macchinari da trasporto;*
- M. Il compimento di prove pratiche di laboratorio e/o lavorazioni mediante utilizzo di macchine o utensili elettrici;*
- N. La contemporaneità tra le attività di cui sopra e le lavorazioni e/o attività svolte da ditte esterne presenti in stabilimento;*
- O. Le attività di cantiere affidate da CFS ad appaltatori e/o lavoratori autonomi o ricevute in appalto da terzi.*

3. Principi generali di comportamento e di attuazione

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, nella misura in cui possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle Aree a Rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei Reati in materia di Salute e Sicurezza, pur tenendo conto della diversa posizione di ciascuno dei suddetti Destinatari (Dipendenti e Collaboratori Esterni) nei confronti della Società e, quindi, della diversità dei loro obblighi come specificati nel Modello.

È inoltre opportuno informare i Destinatari del fatto che la partecipazione a le condotte illecite sopra descritte potrà essere punita, ai sensi dell'art. 110 c.p., anche qualora sia idonea ad integrare la fattispecie di concorso di persone nel reato. La sanzione potrà essere comminata anche qualora sia identificabile il solo tentativo di reato, così come disciplinato dall'art. 26 del D.Lgs. 231/2001. Tuttavia in relazione alla commissione dei reati nelle forme del tentativo le sanzioni interdittive e pecuniarie sono ridotte da un terzo alla metà.

La presente Parte Speciale ha la funzione di:

- a) fornire i principi generali e procedurali cui i Destinatari, in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società, sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;

b) fornire all'OdV, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello, i Destinatari — con riferimento alla rispettiva attività — sono tenuti, in generale, a conoscere e rispettare tutte le regole e i principi contenuti nel Manuale della Qualità, Sicurezza e Ambiente e nelle specifiche procedure volte a disciplinare le modalità di esecuzione e svolgimento delle singole attività. La presente Parte Speciale prevede che i Destinatari in via diretta, ed i Collaboratori Esterni, tramite apposite clausole contrattuali:

1. pongano in essere tutto quanto sia ragionevolmente in loro potere per impedire il verificarsi dei Reati in materia di Salute e Sicurezza;
2. tengano un comportamento diligente, assicurando il pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari nonché delle procedure aziendali interne, nello svolgimento di tutte le attività a rischio come individuate nella presente Parte Speciale, al fine di consentire il massimo rispetto e la massima efficacia delle misure poste a tutela della salute e della sicurezza dei dipendenti della Società.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti la presente Parte Speciale indica le misure generali per la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori così come individuate nel Testo Unico Sicurezza, tali misure si intendono a carico del Datore di Lavoro, dei dirigenti e dei preposti secondo la ripartizione di attribuzioni e competenze in vigore all'interno della Società e consistono in:

- a) valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza;
- b) eliminazione dei rischi in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico e, ove ciò non è possibile, loro riduzione al minimo degli stessi;
- c) riduzione dei rischi alla fonte;
- d) programmazione della prevenzione;
- e) sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
- f) rispetto dei principi ergonomici nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, anche per attenuare il lavoro monotono e quello ripetitivo;
- g) priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- h) limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
- i) controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei rischi specifici;
- l) allontanamento del lavoratore dall'esposizione a rischio, per motivi sanitari inerenti la sua persona;
- m) misure igieniche;
- n) misure di protezione collettiva ed individuale;
- o) misure di emergenza da attuare in caso di pronto soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave ed immediato;
- p) uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;

- q) regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine ed impianti; con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità all'indicazione dei fabbricanti;
- r) informazione; formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti, sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro;
- s) istruzioni adeguate ai lavoratori.

Tutte le misure di tutela su indicate, relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori. Al fine di consentire l'attuazione di tali misure, la Società, sempre in applicazione di quanto previsto dal Decreto 81:

• **Procedure / disposizioni**

- i) si dota di procedure/disposizioni adeguate, volte a definire in modo formale i compiti e le responsabilità in materia di sicurezza;
- ii) si dota di una procedura/disposizione interna di organizzazione degli accertamenti sanitari preventivi e periodici;
- iii) si dota di una procedura/disposizione interna per la gestione di pronto soccorso, emergenza, evacuazione e prevenzione incendi;
- iv) si dota di procedure/disposizioni per la gestione amministrativa delle pratiche di infortunio e delle malattie professionali;

La documentazione relativa a tali procedure è resa disponibile ai Dipendenti.

• **Informativa**

- v) fornisce adeguata informativa ai dipendenti ed ai nuovi assunti (compresi lavoratori interinali, stagisti e collaboratori a tempo determinato) circa i rischi dell'impresa, le conseguenze di questi, le misure di prevenzione e protezione adottate, la nomina del RSPP, del Medico Competente e degli addetti ai compiti specifici per il pronto soccorso, il salvataggio, l'evacuazione e la prevenzione incendi;
- vi) dà evidenza dell'informativa erogata per la gestione di pronto soccorso, emergenza, evacuazione e prevenzione incendi anche tramite verbalizzazione degli eventuali incontri;
- vii) predispone formalmente l'informazione e l'istruzione per l'uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione personale messi a disposizione dei dipendenti.

La documentazione e le procedure relative a tale attività di informativa sono rese disponibili ai Dipendenti.

• **Formazione**

viii) fornisce adeguata formazione ai dipendenti in materia di sicurezza sul lavoro,

• **Registri e altri documenti**

ix) si dota di apposito registro infortuni da aggiornare e compilare costantemente in ogni sua parte;

x) si dota di apposito registro degli esposti, in caso di esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni;

xi) si dota di un registro delle pratiche e delle malattie professionali riportante data, malattia, data di emissione del certificato medico e data di emissione della pratica;

xii) da adeguata evidenza documentale delle visite dei luoghi di lavoro effettuate congiuntamente tra il RSPP ed il Medico Competente;

xiii) tiene un archivio relativo agli adempimenti in materia di sicurezza e igiene sul lavoro;

xiv) redige un adeguato documento di valutazione dei rischi contenente il programma delle misure di mantenimento e miglioramento;

xv) predispone un elenco delle aziende che operano all'interno dei propri siti con contratto di appalto;

xvi) tiene evidenza documentale della preventiva consultazione degli RLS sulla:

- organizzazione delle attività di rilevazione e valutazione dei rischi;

- definizione degli addetti all'attività di prevenzione incendi, pronto soccorso ed evacuazione;

• **Riunioni**

xvii) predispone periodici incontri tra le funzioni preposte alla sicurezza, a cui possa partecipare anche

l'OdV, mediante formale convocazione degli incontri e relativa verbalizzazione sottoscritta dei partecipanti.

4. Principi procedurali specifici per i Destinatari della Parte Speciale

La presente sezione è volta a disciplinare i comportamenti posti in essere nonché i requisiti di cui devono eventualmente essere dotati i seguenti soggetti:

- Datore di Lavoro;
- Datore di Lavoro in qualità di committente;
- Datore di Lavoro in qualità di appaltatore;
- Lavoratori;
- Medico Competente;
- RSPP;
- RLS;
- Direttore del Personale.

Anche con riferimento a quanto previsto dal Decreto 81, la presente Parte Speciale prescrive che:

A) Il Datore di Lavoro

i) valuti tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari; anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro;

ii) all'esito di tale valutazione, elabori un documento (da custodirsi presso l'azienda o l'unità produttiva) contenente:

a) una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro (nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa);

b) l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale, conseguente alla valutazione di cui alla lettera a);

c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.

L'attività di valutazione e di redazione del documento devono essere compiute in collaborazione con l'RSPP e con il Medico Competente, previa consultazione del RLS, e vanno nuovamente effettuate in occasione di modifiche del processo produttivo significative ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori;

iii) designi il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione interno o esterno all'azienda;

iv) designi gli addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione;

v) nomini il Medico Competente;

vi) adotti le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori, in particolare:

a) designando preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;

b) aggiornando le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e della sicurezza del lavoro, ovvero in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;

c) tenendo conto delle capacità e delle condizioni dei lavoratori in rapporto alla loro salute e alla sicurezza, nell'affidare agli stessi i relativi compiti;

d) fornendo ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, di concerto con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;

e) prendendo le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

- f) richiedendo l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
- g) richiedendo l'osservanza da parte del Medico Competente degli obblighi previsti dal Decreto 81, informandolo sui processi e sui rischi connessi all'attività produttiva;
- h) adottando le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dando istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- i) informando il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- j) astenendosi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- k) permettendo ai lavoratori di verificare, mediante il RLS, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute e consentendo a quest'ultimo di accedere alle informazioni ed alla documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l'organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali;
- l) prendendo appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno;
- m) tenendo un registro nel quale siano annotati cronologicamente gli infortuni sul lavoro che comportano un'assenza dal lavoro di almeno un giorno;
- n) consultando il RLS in ordine a:
- valutazione dei rischi, individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella Società;
 - designazione degli addetti al servizio di prevenzione, all'attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, all'evacuazione dei lavoratori;
 - organizzazione della formazione dei lavoratori incaricati di gestione delle emergenze;
- o) adottando le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei lavoratori, nonché per il caso di pericolo grave e immediato. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti.
- vii) custodisca, presso l'azienda o presso il medico competente ovvero l'unità produttiva, la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, con salvaguardia del segreto professionale, e ne consegni copia al lavoratore stesso al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, ovvero quando lo stesso ne fa richiesta.

B) il Datore di Lavoro, in qualità di committente

i) formalizzi in contratti scritti le modalità di gestione e coordinamento dei lavori in appalto, in particolare al fine di:

a) verificare, anche attraverso l'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato, l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o contratto d'opera;

b) dare informazioni dettagliate agli stessi soggetti sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;

c) cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;

d) coordinare con le società appaltatrici e/o lavoratori autonomi gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva. Tale cooperazione dovrà sfociare in una valutazione congiunta dei rischi e nell'elaborazione di un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare le suddette interferenze, con l'eccezione di tutti quei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Tale documento dovrà essere allegato al contratto di appalto o di opera.

ii) nei contratti di appalto, definisca la gestione degli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro nel caso di subappalto.

iii) nei contratti di somministrazione, di appalto e di subappalto, indichi specificamente i costi relativi alla sicurezza del lavoro. A tali dati dovrà essere garantito l'accesso, su richiesta, al RLS nonché alle organizzazioni sindacali dei lavoratori.

C) il Datore di Lavoro, ove agisca in qualità di appaltatore

i) valuti la documentazione di sito ricevuta dal committente elaborando un piano operativo di sicurezza ("POS");

ii) metta a disposizione dei propri lavoratori, almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori, copia del piano di sicurezza e coordinamento ("PSC") e del POS, accettando eventuali proposte migliorative in termini di sicurezza;

iii) delimiti e segnali l'area di cantiere interessata;

iv) adotti tutte le misure di sicurezza atte a rimuovere le fonti di pericolo presenti nell'area di lavoro, secondo le indicazioni della relazione sui rischi specifici fornita dal committente;

- v) richieda tutte le autorizzazioni necessarie per lo svolgimento delle attività più pericolose, previste dalle procedure CFS (ingresso in spazi confinati, lavori a fiamma libera, attività su sistemi in tensione, etc...) o analoghe procedure del committente;
- vi) mantenga il cantiere in condizioni ordinate, rimuovendo materiali pericolosi,
- vii) curi le modalità di movimentazione dei materiali all'interno dell'area di lavoro;
- viii) scelga l'ubicazione dei luoghi di lavoro e della viabilità dell'area di lavoro;
- ix) ponga attenzione alle possibili interazioni con le attività attigue all'area di lavoro;
- x) curi le fasi di collaudo in modo che vengano effettuate in sicurezza, rilasciando comunicazione scritta di rilascio dell'area o dell'impianto;
- xi) svolga le attività secondo il POS e adottando le prescrizioni di cui al PSC.

D) I lavoratori

- i) osservino le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- ii) utilizzino correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
- iii) utilizzino in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- iv) segnalino immediatamente al Datore di Lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dispositivi di cui ai punti ii) e iii), nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- v) non rimuovano o modifichino senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- vi) non compiano di propria iniziativa operazioni o manovre che non siano di loro competenza ovvero che possano compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- vii) si sottopongano ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;
- viii) contribuiscano, insieme al Datore di Lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.

E) Il Medico Competente

- i) sia in possesso dei titoli previsti dal Decreto 81;
- ii) prenda parte alle riunioni annuali in materia di igiene e sicurezza sul lavoro e convochi ogni altra riunione/incontro che si rendesse all'uopo necessario;
- iii) effettui accertamenti sanitari preventivi e periodici ed esprima giudizi sulla idoneità dei lavoratori alle mansioni specifiche;
- iv) istituisca ed aggiorni sotto la propria responsabilità una cartella sanitaria e di rischio riguardante ogni dipendente;
- v) informi i lavoratori sugli esiti e sul significato degli accertamenti sanitari;
- vi) informi l'RLS sui risultati anonimi collettivi degli accertamenti sanitari effettuati;
- vii) visiti gli ambienti di lavoro con cadenza periodica ed almeno una volta l'anno;
- viii) su richiesta dei lavoratori, effettui specifiche visite mediche connesse ai rischi professionali;
- ix) collabori con il Datore di Lavoro alla predisposizione del servizio di pronto soccorso e all'attività di formazione e informazione dei lavoratori;
- x) si avvalga, ove necessario, della collaborazione di medici specialisti scelti dal Datore di Lavoro, il quale ne sopporterà gli oneri;
- xi) informi per iscritto il Datore di Lavoro ed il lavoratore sul giudizio espresso sull'inidoneità parziale o temporanea o totale di quest'ultimo;
- xii) partecipi all'organizzazione dei monitoraggi ambientali ricevendo copia dei relativi risultati.

F) Il RSPP

- i) sia dotato di capacità e requisiti professionali in materia di prevenzione e sicurezza;
- ii) individui e valuti i fattori di rischio e le relative misure di sicurezza;
- iii) elabori le misure di prevenzione e protezione e le procedure di sicurezza;
- iv) proponga i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- v) partecipi a consultazioni e riunioni periodiche in materia di tutela della salute e di sicurezza e convochi ogni altra riunione/ incontro che si rendesse all'uopo necessario;

vi) informi i colleghi lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute, sulle misure di prevenzione e protezione adottate sui rischi specifici, i pericoli e le procedure di pronto soccorso, la lotta antincendio e l'evacuazione dei lavoratori;

vii) abbia, per l'adozione delle misure ordinarie di cui al precedente punto iii), all'interno del bilancio previsionale un coerente potere di spesa. Per quanto concerne invece gli interventi straordinari, urgenti e non differibili (legati alla tutela della salute dei lavoratori e/o dei beni aziendali) sia autorizzato a ad impegni di spesa senza limiti, previa comunicazione al Consiglio di Amministrazione.

G) Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza - RSL

i) abbia libero accesso sui luoghi di lavoro;

ii) fornisca il parere in ordine alla valutazione ed individuazione dei rischi, all'attuazione del programma di prevenzione, alla designazione degli addetti di tutti i servizi di prevenzione, alla formazione dei lavoratori;

iii) riceva informazioni sulla valutazione dei rischi e sulle misure di prevenzione, nonché quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l'organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali;

iv) abbia diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza, tale da assicurargli nozioni sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi;

v) promuova l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione e faccia proposte in merito all'attività di prevenzione;

vi) formuli osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti e avverta il responsabile dell'azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività,

vii) partecipi alle riunioni periodiche di prevenzione e protezione dai rischi, nonché a quelle che abbiano luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, potendo anche chiedere la convocazione di quelle riunioni che si manifestassero all'uopo necessarie;

viii) avverta il Datore di Lavoro dei rischi individuati nel corso della sua attività, facendo eventualmente ricorso alle autorità competenti allorché ritenga che la salute e la sicurezza dei lavoratori non siano adeguatamente garantite;

ix) disponga del tempo e dei mezzi necessari per lo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione secondo le modalità stabilite dal CCNL applicabile;

x) non subisca pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività ed abbia la stessa tutela prevista dalla legge per le rappresentanze sindacali;

xi) abbia accesso al documento di valutazione dei rischi di ciascuna sede operativa di competenza elaborati dal Datore di Lavoro nonché al registro degli infortuni.

H) Il Direttore del Personale

i) comunichi al RSPP di località eventuali cambi di mansione, di reparto o l'ingresso in azienda di nuovo personale, affinché quest'ultimo possa organizzare al meglio l'attività formativa e di protezione.

* * * * *

Al di là dei principi procedurali specifici su indicati, sono fatte salve le eventuali procedure aziendali di maggiore tutela o più specifiche per lo svolgimento di attività connesse alle Aree a Rischio e che costituiscono attuazione del Modello, tra cui si citano, senza pretesa di esaustività:

Procedure Generali

- Valutazione dell'Esposizione agli Agenti Chimici Pericolosi;
- Criteri per la Valutazione dei Rischi nell'Ambiente di Lavoro;
- Classificazione e Controllo Materie Prime;
- Dispositivi di protezione individuale;
- Gestione degli appalti;
- Gestione degli eventi accidentali;
- Osservazioni di Salute, Sicurezza ed Ambiente;
- Mezzi ed Apparecchi di Sollevamento;
- Bloccaggio in Sicurezza di Macchine ed Impianti.
- Analisi dei rischi.

Procedure Operative

- Norme per la gestione dei rischi inerenti ai processi di vendita dei prodotti CFS;
- Norme per la Gestione dei Rischi per il Personale Tecnico Commerciale.

Procedure di Sicurezza

- Lista Controlli di Sicurezza;
- Lavori su Apparecchiature in Movimento.
- Piano di Ambiente, Salute e Sicurezza di ciascuna sede operativa

— Reportistica infortuni.

Risorse dedicate

— Funzioni aziendali.

5. Sanzioni

All'atto dell'accertamento di eventuali violazioni delle prescrizioni di cui alla presente Parte Speciale, impregiudicata l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative, conseguirà l'erogazione delle sanzioni disciplinari previste dalle vigenti disposizioni di legge, così come già indicato nella Parte generale del presente Modello.

6. La formazione del personale dipendente

Ai fini e per gli effetti della normativa antinfortunistica, il Datore di Lavoro non solo ha il compito di adottare le idonee misure protettive ma di controllare e vigilare che di tali misure sia fatto effettivamente uso da parte di ciascun lavoratore. A tal fine, il Datore di Lavoro assicura in primo luogo che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni. Alla stesura del piano di formazione, che prevede anche la predisposizione di questionari di valutazione, partecipano il RSPP e/o il Medico Competente, di concerto con l'OdV. La formazione dovrà avvenire sia in occasione dell'assunzione e del trasferimento, che in occasione dell'introduzione di nuove tecnologie, attrezzature o di nuove sostanze e preparati pericolosi e deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi. La formazione deve essere adeguata ai rischi della mansione cui il lavoratore è in concreto assegnato. Per i lavoratori esposti a rischi gravi e immediati deve essere predisposto uno specifico piano di formazione. I lavoratori che cambiano mansione e quelli trasferiti devono fruire di formazione preventiva, aggiuntiva e specifica per il nuovo incarico. Una particolare formazione deve essere garantita al RLS, ai lavoratori incaricati dell'attività (i) di prevenzione incendi e lotta antincendio, (ii) di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, (iii) di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, (iv) di gestione dell'emergenza. A tali fini devono essere effettuate periodiche esercitazioni di evacuazione di cui deve essere data evidenza tramite verbalizzazione con riferimento a partecipanti, svolgimento e risultanze. La formazione dovrà in ogni caso essere effettuata, se possibile, durante l'orario di lavoro e non potrà comportare oneri economici a carico dei lavoratori.

Il Datore di Lavoro deve pianificare e attuare la formazione di tutti i lavoratori privi di incarichi istituzionali in materia di sicurezza nonché i relativi aggiornamenti quinquennali.

* * * * *

L'OdV ha preso atto della presenza nel Manuale della Qualità, Sicurezza e Ambiente, di idonee procedure volte a regolare la materia della sicurezza nell'ambito delle attività svolte dalla Società. A tal fine il Datore di Lavoro e le funzioni a ciò preposte dovranno curare il continuo aggiornamento di dette procedure e la formazione del personale in merito alle stesse.

7. Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza

E' compito dell'OdV della Società:

- a) curare l'aggiornamento del Modello e della presente Parte Speciale, sollecitando l'emanazione di istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree di Rischio;
- b) prender parte — anche solo attraverso un suo esponente — alla riunione periodica di prevenzione e protezione dei rischi allo scopo di verificare — con il supporto delle altre funzioni competenti — il grado di implementazione delle prescrizioni di cui alla presente Parte Speciale;
- c) ricevere adeguata verbalizzazione delle riunioni in materia di salute e sicurezza;
- d) prender parte alla predisposizione e curare l'adeguatezza dei piani di formazione del personale in materia di salute e sicurezza, con specifico riferimento alle prescrizioni di cui alla presente Parte Speciale;
- e) verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, la validità delle clausole standard finalizzate:
 - all'osservanza da parte dei Destinatari delle disposizioni del Decreto;
 - alla possibilità per la Società di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei Destinatari del Modello al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute;
 - all'attuazione di meccanismi sanzionatori (quali, ad es., il recesso dal contratto nei riguardi di appaltatori) qualora si accertino violazioni delle prescrizioni;
- f) esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da terzi o da qualsiasi esponente aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;
- g) indicare al management ed alle funzioni aziendali competenti in materia di salute e sicurezza le opportune integrazioni alle procedure aziendali, già presenti nella Società, con l'introduzione di alcuni accorgimenti suscettibili di minimizzare o ridurre, ove possibile, i rischi così come individuati dalla presente Parte Speciale.

8. Reati Ambientali

CFS attraverso il Manuale della Qualità, Sicurezza e Ambiente si è dotata di una complessa serie di procedure, certificate da soggetti terzi e indipendenti, volte a disciplinare le proprie attività. Una particolare attenzione è

stata posta al tema ambientale e alle attività che si svolgono presso il sito industriale di Via Baiona n.107/111. Il Manuale della Qualità, Sicurezza e Ambiente è allegato al presente Modello e sempre a disposizione di tutti Destinatari insieme all'elenco delle procedure relative ai temi ambientali.

Per una più semplice lettura dello stesso, si riporta di seguito un tabella di correlazione tra i capitoli del Manuale della Qualità, Sicurezza e Ambiente e la norma ISO 14001.

TABELLA DI CORRISPONDENZA TRA I CAPITOLI DEL MANUALE E GLI ELEMENTI DELLA NORMA ISO 14001				
UNI EN ISO 14001	Indice del manuale integrato			
	Capitolo	Paragrafo	Titolo	Riferimento
4.2 Politica Ambientale	05	5.1	POLITICA IN MATERIA DI TUTELA DELLA SICUREZZA, SALUTE E AMBIENTE	
4.3.1 Aspetti Ambientali	05	5.8.2	ANALISI DEGLI ASPETTI AMBIENTALI	SIAM-PS04A
4.3.2 Prescrizioni legali ed altre prescrizioni	04	4.2.3.1	REQUISITI DI LEGGE	SIAM-PS06A SIAM_PS05S QUAL_PS10
4.3.3 Obiettivi e traguardi e programma/i	05	5.8.1	OBIETTIVI E PROGRAMMI	QUAL_PS10
4.4.1 Risorse, ruoli, responsabilità e autorità	06	6.2	ORGANIZZAZIONE PER LA SICUREZZA E LA TUTELA AMBIENTALE	DIRE-PG01
4.4.2 Competenza, formazione e consapevolezza	06	6.4	INFORMAZIONE, FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO	PERS-PS07
4.4.3 Comunicazione	05	5.9.4	COMUNICAZIONE DELLA SICUREZZA E COMUNICAZIONE AMBIENTALE	DSRA-PG01 SIAM-PS02A SIAM_PS05A

4.4.4 Documentazione del sistema di gestione ambientale	04	4.2	DOCUMENTAZIONE	CQST-PS01 QUAL_PS02 Procedure Manuali operativi e qualità Disposizioni e norme di sicurezza per le imprese
4.4.5 Controllo dei documenti	04	4.2.4	CONTROLLO DELLA DOCUMENTAZIONE	QUAL_PS02
4.4.6 Controllo operativo	04	4.3	CONTROLLO OPERATIVO	Allegato9_ MQ
4.4.7 Preparazione e risposta alle emergenze	04	4.3	PREPARAZIONE ALLE EMERGENZE	Allegato9_ MQ Piano di emergenza esterno Piano di emergenza CFS
4.5.1 Sorveglianza e misurazioni	08	8.2	MONITORAGGIO DELLE PERFORMANCE/RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI	SIAM-PS07A QUAL_PS10 SIAM-PS04A SIAM-PS06A
4.5.2 Valutazione del rispetto delle prescrizioni	05	8.2	MONITORAGGIO DELLE PERFORMANCE/RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI	SIAM-PS07A QUAL_PS10 SIAM-PS04A SIAM-PS06A
4.5.3 Non conformità, azioni correttive e preventive	05	8.2.1	NON CONFORMITA', INCIDENTI E MANCATI INCIDENTI	SIAM-PS02A
4.5.4 Controllo delle registrazioni	05	8.2.1	REGISTRAZIONI	QUAL_PS02
4.5.5 Audit interno	05	8.2.3	AUDIT	QUAL_PS10
4.6 Riesame della direzione	06	8.2.4	RIESAME DEL GESTORE	QUAL_PS10

Infine, a titolo meramente esemplificativo e al fine di rammentare l'importanza e il valore delle seguenti norme, si riportano di seguito tre tra le fattispecie di reato ambientale annoverate nel Decreto. Nello specifico si tratta di tre articoli introdotti dall'art. 1, Legge n.68 del 22 maggio 2015.

Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)

È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)

Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

PARTE SPECIALE — 4 —

***Falsità in monete, in carte di pubblico credito,
in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento.***

Reati contro l'industria e il commercio.

1. Le fattispecie della Parte Speciale — 4 — (art. 25bis, 25bis.1)

Per quanto concerne la presente Parte Speciale 4, si provvede, nel seguito, a fornire una breve descrizione dei reati inseriti all'art. 25-bis e 25-bis.1 del D.Lgs. 231/2001, introdotti all'elenco dei reati presupposto dalla legge 23 luglio 2009, n. 99, raggruppabili nelle distinte tipologie sotto elencate. E' pertanto opportuno che il Modello descriva tali Reati e li indichi a tutti i Destinatari. È inoltre opportuno informare i Destinatari del fatto che la partecipazione a tali condotte illecite potrà essere punita, ai sensi dell'art. 110 c.p., anche qualora sia idonea ad integrare la fattispecie di concorso di persone nel reato. La sanzione potrà essere comminata anche qualora sia identificabile il solo tentativo di reato, così come disciplinato dall'art. 26 del D.Lgs. 231/2001. Tuttavia in relazione alla commissione dei reati nelle forme del tentativo le sanzioni interdittive e pecuniarie sono ridotte da un terzo alla metà.

DELITTI CONTRO LA FEDE PUBBLICA

a. Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni

- Art. 473 c. p.

Si commette questo reato se, potendo conoscere l'esistenza del titolo di proprietà industriale, si contraffanno o si alterano marchi, segni distintivi, sia nazionali che esteri, opere dell'ingegno, prodotti industriali. Si commette, altresì, il reato in esame quando, anche se non si ha partecipato attivamente alla contraffazione o all'alterazione, si fa uso di tali marchi, segni distintivi o brevetti contraffatti risultanti da tale attività, ad esempio, mettendoli in vendita. Affinché la fattispecie possa considerarsi realizzata, è necessario, peraltro, che i marchi² e i segni distintivi, le opere dell'ingegno e i prodotti industriali, siano stati regolarmente registrati o brevettati, secondo le norme interne o le convenzioni internazionali. Si escludono, quindi, dal campo di applicazione dell'articolo le condotte che non hanno ad oggetto tali strumenti giuridici.

Con l'introduzione, nella riformulazione del 2009, della locuzione "potendo conoscere l'esistenza del titolo di proprietà industriale", diventa necessario per le aziende, ogniqualvolta debbano registrare un marchio, logo o brevettare una qualsiasi opera dell'ingegno, compiere complete e penetranti ricerche sulla possibile anteriore esistenza di segni distintivi o opere dell'ingegno già registrate o brevettate. Tali ricerche sono

² Costante giurisprudenza considera il termine "marchio", ai sensi del diritto penale, solamente nella sua accezione di "indicatore di provenienza" e non anche nelle altre possibili funzioni che questo può possedere.

possibili principalmente attraverso le ricerche di anteriorità che si possono effettuare, ad esempio, tramite l'Ufficio Marchi e Brevetti, presente in ogni Camera di Commercio, sulle banche dati nazionali internazionali e comunitarie da questo detenute. La giurisprudenza ha indicato che si può intendere l'attività di contraffazione, per ciò che riguarda il marchio, come quelle operazioni che «fanno assumere al marchio falsificato caratteristiche tali da ingenerare confusione sulla autentica provenienza del prodotto, con possibile induzione in inganno dei compratori», mentre l'alterazione può essere considerata come una più semplice modificazione parziale di un marchio registrato, che viene ottenuta mediante l'eliminazione o aggiunta di elementi costitutivi marginali, in cui, peraltro, possono anche essere incluse le condotte di imitazione di marchi genuini. La stessa giurisprudenza, peraltro, ritiene comunque che, in entrambe le condotte esposte, l'imitazione che si pone in essere debba essere di un elevato livello, in mancanza del quale, si ritiene, non può esserci lesione della buona fede del consumatore, bene che la norma mira a tutelare. Per il caso dei brevetti, invece, la giurisprudenza considera integrata la condotta di “contraffazione” non solo quando c'è una «riproduzione pedissequa del prodotto o del procedimento per i quali è stato concesso il brevetto» ma anche quando solamente non sia presente una «idea inventiva priva del carattere di concreta novità» e che si limiti a «riprodurre mediante soluzioni banali e ripetitive la struttura generale oggetto del brevetto, non apportando alcun elemento di concreta novità». In relazione, invece, al significato di uso di marchi, segni distintivi o brevetti contraffatti, deve intendersi l'apposizione del marchio o del segno distintivo su un determinato prodotto, ovvero lo sfruttamento dell'opera dell'ingegno tutelata da brevetto.

b. Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi - Art. 474 c.p.

La condotta descritta dalla norma, dispone una sanzione quando, al di fuori dei casi previsti dall'articolo precedentemente esaminato, si introducono nel territorio dello Stato, si pongono in vendita sia in Italia che all'estero, si detengono per vendere, si mettono in altro modo in circolazione prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, sia nazionali che esteri, contraffatti o alterati, al fine di trarre profitto. Anche per quanto riguarda questo reato, è necessario, per l'integrazione di tutti gli elementi della fattispecie, che i marchi e i segni distintivi contraffatti o alterati che si mettono in commercio per la vendita siano regolarmente registrati ai sensi della normativa nazionale o internazionale³.

Affinché si integri la condotta ipotizzata del reato, è necessario che, chi lo commette, abbia come fine il raggiungimento di un “profitto”. E' da intendersi, ai fini del diritto penale, come “profitto” ogni vantaggio economico, o economicamente valutabile, che una persona, fisica o giuridica, può ottenere, in qualsiasi modo, anche, ad esempio, sotto forma di mancata spesa. Tra le condotte che il reato prevede e sanziona, necessita di particolari precisazioni, quella di introduzione nel territorio dello Stato. Tale condotta viene considerata integrata qualora avvenga il semplice passaggio delle merci contraffatte o alterate della linea di confine della Repubblica Italiana, a prescindere dalla destinazione definitiva della merce.

c. Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate - Art. 453 c.p.

La norma in esame irroga una sanzione a chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale, oppure alteri monete genuine aumentandone il valore. E' altresì punito colui che, pur non essendo concorso nella condotta precedentemente illustrata, di concerto con chi l'ha eseguita o con un intermediario, introdotto nello Stato, detenuto, speso, o comunque messo in circolazione monete contraffatte o alterate. È altresì punito chiunque acquista o comunque riceve dai soggetti di cui sopra le monete contraffatte o alterate al fine di metterle in circolazione.

d. Alterazione di monete - Art.454 c.p.

La norma in esame irroga una sanzione a chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo 453 c.p., scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti specificati nelle ultime fattispecie dell'art. 453 c.p.

e. Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate - Art.455 c.p.

La norma in esame irroga una sanzione a chiunque, fuori dai casi previsti dagli articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, o le spende o mette altrimenti in circolazione.

f. Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede - Art.457 c.p.

La norma in esame irroga una sanzione a chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede.

g. Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati - Art.459 c.p.

La norma in esame irroga una sanzione a chiunque, fuori dei casi previsti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione.

h. Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valore di bollo - Art.460 c.p.

La norma in esame irroga una sanzione a chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, o acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta.

i. Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata - Art.461 c.p.

La norma in esame irroga una sanzione a chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete di valori di bollo o di carta filigranata.

l. Uso di valori di bollo contraffatti o alterati - Art. 464 c.p.

La norma in esame irroga una sanzione a chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati.

DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

a. Turbata libertà dell'industria o del commercio - Art. 513 c.p.

Il reato in esame, tutela il normale esercizio dell'attività industriale o commerciale, visto che punisce chiunque adoperi violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio. Si può considerare l'elemento della "violenza sulle cose", come il danneggiamento o trasformazione della stessa, che comporti il mutamento della sua destinazione, non consentendo o alterando, in questo modo, il regolare svolgimento dell'attività.

Dunque, tale reato prevede l'ipotesi di due condotte alternative: (i) la violenza sulle cose (come appena descritta); e (ii) il ricorso a mezzi fraudolenti, che vengono identificati da parte della dottrina con gli atti di concorrenza sleale di cui all'art. 2598 c.c. (ad esempio la pubblicità menzognera o denigratoria).

b. Illecita concorrenza con minaccia o violenza - Art. 513-bis c.p.

Tale fattispecie mira a punire chiunque, nell'ambito di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, commetta atti di concorrenza, usando violenza o con minacce. L'articolo prevede delle aggravanti qualora tali atti riguardino attività finanziate, anche solo parzialmente, dallo Stato o da altri enti pubblici.

E' importante notare che, ai fini della commissione del reato in esame, la concorrenza viene repressa solo in virtù della forma violenta che tende ad assumere.

c. Frodi contro le industrie nazionali - Art. 514 c. p.

Questo reato, punisce chi, ponendo in vendita, o mettendo in altro modo in circolazione, prodotti industriali contrassegnati da marchi, nomi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale. A causa della difficoltà di accertamento dell'elemento del "nocumento all'industria nazionale" in sede processuale, questa fattispecie risulta essere scarsamente applicata dalla giurisprudenza. Questa ipotesi, peraltro, dà rilievo non solo ai marchi e segni distintivi registrati secondo la normativa nazionale od internazionale, ma anche a quelli che non lo sono, sancendo, quindi, un'ampia protezione del bene tutelato.

d. Frode nell'esercizio del commercio - Art. 515 c. p.

L'articolo in esame, prevedendo che sia punito chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita. Tale fattispecie trova il proprio fondamento nell'esistenza di un contratto tra due parti. Affinché la condotta enucleata si realizzi, non è necessario che il rapporto contrattuale sia di compravendita, ma è sufficiente un qualsiasi contratto a prestazioni corrispettive che preveda, come prestazione, la consegna di una cosa mobile. Si commette il reato, quindi, nel caso in cui consapevolmente si cede all'acquirente qualcosa che si sa essere diverso da quanto pattuito precedentemente, per origine, provenienza, qualità, ecc. Poiché questo mira a tutelare l'onestà e la correttezza degli scambi commerciali, per la realizzazione dello stesso non rileva né il consenso dell'acquirente come causa discriminante, né la mancanza di un qualsiasi danno nei suoi confronti. La fattispecie non si applica qualora ci si trovi in presenza di reati più gravi, come, ad esempio, quelli previsti dagli artt. 455 e 457 c.p., anch'essi, peraltro, annoverati tra i reati-presupposto elencati dal D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

e. Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine - Art. 516 c. p.

Il delitto in questione, sancendo una pena per chi pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari che invece non lo sono, mira a tutelare la buona fede negli scambi commerciali. E' da sottolineare, come la condotta così formulata, comprenda un'ampia gamma di fattispecie ipotizzabili, visto che possono essere punite sia condotte poste in essere a titolo oneroso che quelle a titolo gratuito. Importante risulta, invece, precisare che la dottrina e la giurisprudenza hanno accolto due nozioni di genuinità: una sostanza alimentare si intende, infatti, "genuina" dal punto di vista del diritto penale, quando non abbia subito alterazioni o mutamenti rispetto al suo stato naturale (c.d. genuinità "naturale"). V'è da dire, però, anche che, qualora ci si trovi in presenza di una normativa che regoli, tramite parametri, le caratteristiche di tale sostanza, si può intendere come genuina la sostanza che sia conforme alle regole poste dal legislatore, a prescindere dal suo stato naturale (c.d. genuinità "formale").

f. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci - Art. 517 c. p.

L'art. 517 c.p. punisce chiunque ponga in vendita, o metta altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, in modo da indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto. A differenza di quanto previsto dagli artt. 473 e 474 c.p., affinché il reato in esame venga ad esistenza, non è necessario che i nomi, i marchi, i segni distintivi industriali siano registrati secondo le normative nazionali ed internazionali. Il bene tutelato, in questo caso, non è la fede pubblica, come si è potuto riscontrare in molti dei reati esaminati, ma l'ordine economico e la correttezza commerciale in senso generale, e quindi il potenziale acquirente dei beni messi in commercio

secondo le modalità esposte. Il delitto non richiede, peraltro, che i segni in questione siano contraffatti⁴, ma semplicemente che questi possano indurre in errore i contraenti: sono sufficienti, quindi, anche solo pochi tratti di somiglianza con quelli originali, se idonei a trarre in inganno la controparte.

g. Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando diritti di proprietà industriale - Art. 517 *ter*

L'articolo in esame, introdotto dalla legge 23 luglio 2009, n. 99, punisce chiunque fabbrichi o adoperi industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando i diritti o in violazione di un titolo di proprietà industriale e chi, pur essendo a conoscenza dell'esistenza di tale titolo, introduca nel territorio dello Stato, o detenga per la vendita, ponga in vendita con offerta diretta ai consumatori o metta altrimenti in circolazione gli stessi oggetti o i suddetti beni. La fattispecie, peraltro, prevede delle aggravanti qualora "gli oggetti o altri beni" realizzati secondo la condotta esposta, siano alimenti o bevande tutelati dalle norme che disciplinano le denominazioni di origine e geografica. Anche in questo caso, si prevede espressamente che i diritti e i titoli di proprietà industriale tutelati dalla norma siano solo quelli regolarmente registrati ai sensi della normativa nazionale ed internazionale.

h. Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari - Art. 517 *quater*.

Similmente alla condotta enucleata dall'art. 517 *ter*, il reato punisce chi contraffà o altera, in qualsiasi modo le indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari e introduce gli stessi nel territorio dello Stato. Sono punite, peraltro, anche le condotte di chi detiene per la vendita, pone in vendita o mette comunque in circolazione gli stessi prodotti contraffatti o alterati nella denominazione o indicazione.

2. I reati di contraffazione a tutela dei segni di riconoscimento e delle opere dell'ingegno.

Con i termini "proprietà industriale", si fa riferimento genericamente ad un concetto di proprietà che è il risultato della creatività degli uomini. La proprietà industriale è una delle possibili espressioni che si può ricondurre al più ampio *genus* della proprietà intellettuale, che mantiene, peraltro, al suo interno, diverse tipologie di categorie.

All'ambito della singola categoria della proprietà industriale, poi, si è soliti ricondurre le materie e le problematiche che riguardano i marchi, i brevetti e, più in generale, le privative industriali.

⁴ Per quanto riguarda la nozione di "contraffazione", v. "Delitti contro la fede pubblica" lett. a), sub art. 473 c.p..

2.1 La normativa di riferimento

Il legislatore ha raccolto, in un unico complesso normativo, gran parte delle norme sostanziali e procedurali concernenti i diritti di proprietà industriale: il d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 (cd. "Codice della Proprietà Industriale"). All'art. 1, tale decreto specifica che la nozione di "proprietà industriale" comprende i concetti di marchio e altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie dei prodotti a semiconduttori, informazioni aziendali riservate e nuove varietà vegetali. Alle disposizioni del decreto citato, vanno aggiunte anche le normative di origine internazionale e comunitaria. Si possono citare, *ex multis*, la Convenzione di Parigi del 1883 per la protezione della proprietà industriale, successivamente riveduta nel 1900 a Bruxelles, nel 1911 a Washington, nel 1925 all'Aja, nel 1934 a Londra, nel 1958 a Lisbona e a Stoccolma nel 1967, ratificata dall'Italia con la l. 28 aprile 1976, n. 424 e il Regolamento Comunitario sul marchio n. 40 del 1994. A completamento del panorama legislativo concernente la ditta e l'insegna, è da ricordare, infine anche la disciplina posta dal codice civile, ai Capi III e IV, del Titolo VIII del Libro Quinto, di cui agli artt. 2563 — 2574.

2.2 Marchio, ditta e segni distintivi

Per "marchio", comunemente si intende il segno distintivo dei prodotti o dei servizi dell'impresa. In esso, sono profuse diverse funzioni da parte delle aziende:

- questo, infatti, permette di differenziare i prodotti di un'impresa da quelli dei concorrenti, facilitando il riconoscimento da parte del consumatore,
- è indice della provenienza del prodotto da parte di un determinato produttore;
- garanzia di qualità del prodotto, come conseguenza di politica e serietà aziendale.

La tutela del marchio può essere ottenuta dal titolare del medesimo attraverso la registrazione presso le autorità competenti. Per l'Italia c'è l'Ufficio Marchi e Brevetti, ma possono essere effettuate anche registrazioni comunitarie e internazionali per le quali sono previste apposite procedure. Attraverso la registrazione viene riconosciuto, in via di estrema sintesi, al titolare del marchio il diritto esclusivo di utilizzarlo e di poterne disporre liberamente, potendo, di contro, impedire che soggetti terzi lo utilizzino contro la volontà del titolare. Affinché un marchio possa essere registrato validamente, deve possedere i requisiti determinati dalla legge:

- *liceità*: ovvero, la sua non contrarietà a norme imperative, all'ordine pubblico e al buon costume;
- *verità*: non deve contenere al suo interno segni idonei ad ingannare il pubblico;
- *originalità*: composto, cioè, in modo da consentire l'individuazione dei prodotti contrassegnati fra tutti quelli dello stesso genere presenti sul mercato;

- *novità*: aspetto complementare all'originalità, ma da questa distinto, concernente la sua distinguibilità da altri marchi già presenti, onde evitare la confusione, da parte del pubblico, con gli stessi.

La ditta, sebbene non espressamente inclusa nel novero degli strumenti giuridici tutelati dalle norme in esame, viene, comunque, ricondotta alla più ampia categoria dei segni distintivi, per il principio di unitarietà sancito, a livello normativo, dal citato d.lgs. 30/2005, agli artt. 12 e 22. Com'è noto, questa ha il compito di individuare e distinguere l'imprenditore.

2.3 Invenzioni industriali

Le invenzioni industriali sono idee creative che appartengono al campo della tecnica, e consistono nella soluzione originale ad un problema tecnico, suscettibile di applicazione concreta nel settore della produzione di beni o servizi. Possono formare oggetto di brevetto per invenzione industriale le idee inventive di maggior spessore tecnologico. Si possono distinguere tre macro-categorie in cui possono essere raggruppate:

(i) *invenzioni di prodotto*: che hanno ad oggetto un nuovo prodotto materiale;

(ii) *invenzioni di procedimento*: che consistono in un nuovo metodo di fabbricazione di prodotti già inventati, mediante, ad esempio, un nuovo processo di lavorazione;

(iii) *invenzioni derivate*: che sono elaborate partendo dalla base di una precedente invenzione.

La concessione del brevetto, da parte delle competenti Autorità, avviene a fronte dello svolgimento di una specifica procedura (c.d. procedura di brevettazione): per il tramite di questa si possono brevettare, quindi, invenzioni, modelli di utilità e nuove varietà vegetali. Col termine "brevetto", quindi, si vuol far riferimento non solo all'attestato di riferibilità di una nuova invenzione ad un soggetto, persona fisica o giuridica, cui l'Autorità Statale concede, entro i limiti di legge, il diritto di esclusiva nello sfruttamento dell'invenzione stessa, ma anche, per estensione, all'invenzione stessa. Com'è noto, le invenzioni, i modelli d'utilità e i disegni e i modelli hanno la funzione di innovare il panorama tecnico di riferimento (cd. "stato dell'arte"). Analogamente a quanto avviene per il marchio, si possono ravvisare degli elementi comuni a questi strumenti, che devono possedere per il compimento della procedura di brevettazione:

- *industrialità*: l'invenzione o l'idea, deve essere suscettibile di un'applicazione e sfruttamento industriale,

- *frutto dell'attività inventiva*;

- *novità*: l'invenzione non deve, cioè, essere già stata divulgata precedentemente;

- *liceità*: intesa, anche in questo caso, come non contrarietà a norme imperative, all'ordine pubblico e al buon costume.

Attraverso il riconoscimento di un brevetto, al titolare del medesimo viene attribuito il diritto esclusivo di utilizzare l'invenzione oggetto del brevetto stesso e di poterne disporre liberamente, potendo, di contro, impedire che soggetti terzi la utilizzino (c.d. diritto di privativa industriale), analogamente a quanto avviene con la registrazione del marchio. Il brevetto mira a tutelare l'inventore sia sotto un profilo morale, quale l'essere riconosciuto come autore dell'invenzione, che patrimoniale: essere, cioè, riconosciuto titolare dei diritti di sfruttamento economico dell'invenzione. Peculiare, però, risulta essere il caso dei modelli d'utilità, i quali, consistendo in un *quid* volto a dare maggiore efficacia all'impiego di macchinari e prodotti già esistenti, presuppongono proprio un'invenzione già esistente a cui possa essere applicato. Diversa è, ancora, la funzione dei disegni e modelli: il brevetto, in questo caso, fornisce tutela ad alcune categorie di prodotti industriali consistenti in uno speciale ornamento, peculiare per la forma o per una particolare combinazione di linee e colori.

2.4 Le sanzioni del codice penale

Alla tutela civilistica, il legislatore del codice penale del 1930, ha integrato quella penalistica, seppure quest'ultima rimandi espressamente, per la determinazione dei concetti e nozioni fondamentali, alla prima. Per il tramite di questo sistema di rinvio, infatti, il legislatore penale ha inteso creare una disciplina punitiva aggiuntiva, che contiene al suo interno le regole civilistiche in materia di, ad esempio, nascita, cessione, decadenza, nullità (totale o parziale) del titolo di proprietà industriale.

2.5 Le sanzioni del D.Lgs. n. 231/2001

Il decreto legislativo 231/2001, stabilisce diverse possibili sanzioni, nei confronti delle aziende che vengono giudicate responsabili in via amministrativa dei reati oggetto della presente Parte Speciale. Tali sanzioni, quindi, si vanno a sommare alle tutele civilistiche e penali esperibili nei confronti della persona fisica che commette materialmente la condotta descritta dalla norma. In particolare, il decreto prevede:

a) per quanto concerne i reati di cui al 473 e 474 c.p., elencati all'art. 25-bis del decreto:

- la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- sanzioni interdittive non superiori ad un anno;

b) per quanto riguarda i reati di cui agli artt. 513, 515, 516, 517, 517 *ter* e 517 *quater* c.p., previsti dal decreto all'art. 25 *bis*.1:

- la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

c) per i reati di cui agli artt. 513 *bis* e 517:

- la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote;
- sanzioni interdittive.

3. Funzione della Parte Speciale - 4 -

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Dipendenti, Destinatari e Organi Sociali di CFS EUROPE S.p.A., nonché dai suoi Consulenti e *Partner* come già definiti nella Parte Generale, eventualmente coinvolti nei Processi Sensibili. Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di impedire il verificarsi dei Reati in essa considerati. Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- a. indicare le procedure su cui i Destinatari e i responsabili delle funzioni aziendali sono chiamati ad osservare, per una corretta applicazione del Modello;
- b. fornire all'OdV, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che con lo stesso cooperano, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

4. Processi Sensibili nell'ambito di questa parte speciale

I principali Processi Sensibili sono elencati nel Capitolo 3 della Parte Generale.

5. Regole generali

5.1 Il sistema in linea generale

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti l'utilizzo e la gestione dei sistemi informatici, oltre alle regole di cui al presente Modello, i Dipendenti, Consulenti e *Partner* di CFS EUROPE S.p.A., nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte, devono in generale conoscere e rispettare le regole dettate dalla Società in merito alla registrazione ed allo sfruttamento di qualsiasi tipologia di privativa industriale.

5.2 Principi generali di comportamento

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico dei Dipendenti, Consulenti/*Partner* di CFS di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate;
- violare, in qualsiasi modo, le disposizioni concernenti i marchi, i brevetti e, più in generale, le privative industriali;
- violare i principi esistenti in azienda, espressi nei protocolli in materia consultabili sul database aziendale, e le procedure previste nella presente Parte Speciale.

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

1. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne;
2. effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla presente Modello, nei confronti delle funzioni preposte alla gestione dei brevetti, marchi, opere dell'ingegno e segni distintivi e dell'OdV, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste eventualmente esercitate.

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'espesso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- a) verificare, o far verificare dagli organi competenti, prima della registrazione di ogni marchio, logo o qualsiasi segno distintivo, o della brevettazione di invenzioni, disegni e modelli o, comunque, di qualsiasi altra opera dell'ingegno che possa esserlo ai sensi della normativa vigente, che gli stessi non siano già stati registrati o brevettati sia a livello nazionale, che internazionale, che comunitario;
- b) ottenere, per ogni segno distintivo o opera dell'ingegno utilizzato da CFS, di cui la stessa non è titolare, un regolare contratto di licenza, che assicuri al reale titolare le dovute royalties, nonché, una volta stipulato, rispettare i termini d'uso da questo previsti;
- c) Non utilizzare alcun tipo di segno distintivo o opera dell'ingegno di cui CFS non è titolare e di cui non possiede alcuna licenza d'uso;
- d) Non contraffare o alterare in alcun modo marchi e segni distintivi, la cui titolarità è riconducibile ad altre aziende;
- e) Non porre in commercio, né a titolo oneroso, né a titolo gratuito, prodotti recanti segni distintivi contraffatti o alterati, sia che questi siano regolarmente registrati ai sensi della normativa nazionale ed internazionale, sia che non lo siano.

6. Procedure specifiche

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente capitolo 5, devono rispettarsi, oltre ai principi generali contenuti nella Parte Generale del Modello, le procedure specifiche qui di seguito descritte, al fine di prevenire la commissione dei reati di cui alla presente parte speciale:

- Verifica approfondita, sia a livello nazionale, che internazionale, attraverso le banche dati dell'Ufficio Brevetti e Marchi o qualsiasi altro mezzo idoneo, dell'esistenza pregressa di marchi o segni distintivi già esistenti, prima della registrazione di ogni marchio e segno distintivo facente capo a CFS.

- Verifica della titolarità di ogni marchio, brevetto od altra opera dell'ingegno, da parte di ogni concessionario, prima della stipulazione di ogni contratto relativo alla materia.
- Controllo periodico circa la scadenza dei beni immateriali di titolarità di CFS e relativo rinnovo.
- Controllo periodico sull'effettiva osservanza dei termini dei contratti posti in essere tra licenziante e licenziatario, da parte dei responsabili di funzione.

7. I controlli dell'OdV

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute (si rinvia a tal proposito a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello), l'OdV effettua periodicamente controlli a campione sulle attività potenzialmente a rischio di reati in tema di proprietà intellettuale, in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle procedure interne elencate nella presente Parte Speciale. A tal fine, all'OdV viene garantito - nel rispetto della normativa vigente, per esempio in tema di privacy - libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

Reati in materia di violazione del diritto d'autore

1. Le fattispecie dei reati in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 novies del D. Lgs. 231/2001).

Per quanto concerne la presente Parte Speciale n. 5, si provvede, nel seguito, a fornire una breve descrizione dei reati indicati nell'art. 25 *novies* del D. Lgs. 231/2001. È inoltre opportuno informare i Destinatari del fatto che la partecipazione a tali condotte illecite potrà essere punita, ai sensi dell'art. 110 c.p., anche qualora sia idonea ad integrare la fattispecie di concorso di persone nel reato. La sanzione potrà essere comminata anche qualora sia identificabile il solo tentativo di reato, così come disciplinato dall'art. 26 del D.Lgs. 231/2001. Tuttavia in relazione alla commissione dei reati nelle forme del tentativo le sanzioni interdittive e pecuniarie sono ridotte da un terzo alla metà.

Si riporta di seguito il testo integrale dell'art. 25 *novies* del D. Lgs. 231/ 2001.

“Art. 25-novies. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore.

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171 -ter, 171 -septies e 171- octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174-quinquies della citata legge n. 633 del 1941”.

Con questo articolo vengono estese le fattispecie di reato presupposto previste dal D. Lgs. 231/ 2001.

L'art. 25 *novies* prevede, pertanto, che la Società possa essere sanzionata in relazione ai delitti in materia di violazione del diritto d'autore, così come disciplinati dalla legge 633 del 1941 (**legge su diritto d'autore** o “**l.d.a.**”).

In particolare, i reati presupposto sono:

- Art. 171, primo comma lettera a) bis e terzo comma l.d.a.

L'articolo in esame punisce chiunque mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa.

- Art. 171 bis l.d.a. (software e banche dati)⁵

L'articolo in esame, posto a tutela del software⁶ e delle banche dati, è sicuramente l'articolo di maggior rilievo in ambito dei delitti in materia di violazione della proprietà intellettuale e mira a punire: (i) chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli Autori ed Editori (SIAE), con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa (la stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori) e (ii) chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-*quinquies* e 64-*sexies*⁷ l.d.a., ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-

⁵ Di seguito sono riportati in parte gli articoli 1 e 2 della l.d.a. in merito ai programmi per elaboratore e le banche dati. Art. 1: Sono protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore.

Art. 2 (punti 8 e 9), sono protetti da copyright: (8) i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso; (9) Le banche di dati di cui al secondo comma dell'articolo 1, intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto.

⁶ Di seguito l'articolo 64 bis l.d.a. definisce i diritti esclusivi inerenti al software. Art. 64 bis: I diritti esclusivi conferiti dalla presente legge sui programmi per elaboratore comprendono il diritto di effettuare o autorizzare: a) la riproduzione, permanente o temporanea, totale o parziale, del programma per elaboratore con qualsiasi mezzo o in qualsiasi forma. Nella misura in cui operazioni quali il caricamento, la visualizzazione, l'esecuzione, la trasmissione o la memorizzazione del programma per elaboratore richiedano una riproduzione, anche tali operazioni sono soggette all'autorizzazione del titolare dei diritti; b) la traduzione, l'adattamento, la trasformazione e ogni altra modificazione del programma per elaboratore, nonché la riproduzione dell'opera che ne risulti, senza pregiudizio dei diritti di chi modifica il programma; c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico, compresa la locazione, del programma per elaboratore originale o di copie dello stesso. La prima vendita di una copia del programma nella Comunità Economica Europea da parte del titolare dei diritti, o con il suo consenso, esaurisce il diritto di distribuzione di detta copia all'interno della Comunità, ad eccezione del diritto di controllare l'ulteriore locazione del programma o di una copia dello stesso.

⁷ Di seguito è riportato l'Art. 64 *quinquies* l.d.a.: L'autore di un banca di dati ha il diritto esclusivo di eseguire o autorizzare: a) la riproduzione permanente o temporanea, totale o parziale, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma; b) la traduzione, l'adattamento, una diversa disposizione e ogni altra modifica; c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell'originale o di copie della banca di dati; la prima vendita di una copia nel territorio dell'Unione Europea da parte del titolare del diritto o con il suo consenso esaurisce il diritto di controllare, all'interno dell'Unione stessa, le vendite successive della copia; d) qualsiasi presentazione, dimostrazione o comunicazione in pubblico, ivi compresa la trasmissione effettuata con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma; e) qualsiasi riproduzione, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico dei risultati delle operazioni di cui alla lettera b).

Inoltre, l'Art. 64 *sexies* l.d.a. prevede: Non sono soggetti all'autorizzazione di cui all'articolo 64—*quinquies* da parte del titolare del diritto: a) l'accesso o la consultazione della banca di dati quando abbiano esclusivamente finalità didattiche o di ricerca scientifica, non svolta nell'ambito di un'impresa, purché si indichi la fonte e nei limiti di quanto giustificato dallo scopo non commerciale perseguito. Nell'ambito di tali attività di accesso e consultazione, le eventuali operazioni di riproduzione permanente della totalità o di parte sostanziale del contenuto su altro supporto sono comunque soggette all'autorizzazione del titolare del diritto; b) l'impiego di una banca di dati per fini di sicurezza pubblica o per effetto di una procedura amministrativa o giurisdizionale.

bis⁸ e 102-ter⁹ l.d.a., ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa.

- Art. 171 ter l.d.a.

Le fattispecie inerenti la violazione della proprietà intellettuale prese in esame dall'articolo in oggetto sono molteplici, essenzialmente riconducibili: all'abusiva duplicazione, riproduzione, diffusione, trasmissione, distribuzione, immissione nel territorio dello Stato, commercializzazione, noleggio di opere audiovisive, cinematografiche, musicali, letterarie, scientifiche, introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita, la distribuzione, il noleggio o l'installazione di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato, la comunicazione al pubblico, tramite immissione in un sistema

⁸ Di seguito il dettato dell'Art. 102 bis l.d.a.: Ai fini del presente titolo si intende per: a) costituire di una banca di dati: chi effettua investimenti rilevanti per la costituzione di una banca di dati o per la sua verifica o la sua presentazione, impegnando, a tal fine, mezzi finanziari, tempo o lavoro; b) estrazione: il trasferimento permanente o temporaneo della totalità o di una parte sostanziale del contenuto di una banca di dati su un altro supporto con qualsiasi mezzo o in qualsivoglia forma. L'attività di prestito dei soggetti di cui all'articolo 69, comma 1, non costituisce atto di estrazione; c) reimpiego: qualsivoglia forma di messa a disposizione del pubblico della totalità o di una parte sostanziale del contenuto della banca di dati mediante distribuzione di copie, noleggio, trasmissione effettuata con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma. L'attività di prestito dei soggetti di cui all'articolo 69, comma 1, non costituisce atto di reimpiego. 2. La prima vendita di una copia della banca di dati effettuata o consentita dal titolare in uno Stato membro dell'Unione Europea esaurisce il diritto di controllare la rivendita della copia nel territorio dell'Unione Europea. 3. Indipendentemente dalla tutelabilità della banca di dati a norma del diritto d'autore o di altri diritti e senza pregiudizio dei diritti sul contenuto o parti di esso, il costituente di una banca di dati ha il diritto, per la durata e alle condizioni stabilite dal presente Capo, di vietare le operazioni di estrazione ovvero reimpiego della totalità o di una parte sostanziale della stessa. 4. Il diritto di cui al comma 3 si applica alle banche di dati i cui costitutori o titolari di diritti sono cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o residenti abituali nel territorio dell'Unione europea. 5. La disposizione di cui al comma 3 si applica altresì alle imprese e società costituite secondo la normativa di uno Stato membro dell'Unione europea ed aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro d'attività principale all'interno della Unione europea; tuttavia, qualora la società o l'impresa abbia all'interno della Unione europea soltanto la propria sede sociale, deve sussistere un legame effettivo e continuo tra l'attività della medesima e l'economia di uno degli Stati membri dell'Unione europea. 6. Il diritto esclusivo del costituente sorge al momento del completamento della banca di dati e si estingue trascorsi quindici anni dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data del completamento stesso. 7. Per le banche di dati in qualunque modo messe a disposizione del pubblico prima dello scadere del periodo di cui al comma 6, il diritto di cui allo stesso comma 6 si estingue trascorsi quindici anni dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data della prima messa a disposizione del pubblico. 8. Se vengono apportate al contenuto della banca di dati modifiche o integrazioni sostanziali comportanti nuovi investimenti rilevanti ai sensi del comma 1, lettera a), dal momento del completamento o della prima messa a disposizione del pubblico della banca di dati così modificata o integrata, e come tale espressamente identificata, decorre un autonomo termine di durata della protezione, pari a quello di cui ai commi 6 e 7. 9. Non sono consentiti l'estrazione o il reimpiego ripetuti e sistematici di parti non sostanziali del contenuto della banca di dati, qualora presuppongano operazioni contrarie alla normale gestione della banca di dati o arrechino un pregiudizio ingiustificato al costituente della banca di dati. 10. Il diritto di cui al comma 3 può essere acquistato o trasmesso in tutti i modi e forme consentiti dalla legge.

⁹ Di seguito il dettato dell'Art. 102 ter l.d.a.: 1. L'utente legittimo della banca di dati messa a disposizione del pubblico non può arrecare pregiudizio al titolare del diritto d'autore o di un altro diritto connesso relativo ad opere o prestazioni contenute in tale banca. 2. L'utente legittimo di una banca di dati messa in qualsiasi modo a disposizione del pubblico non può eseguire operazioni che siano in contrasto con la normale gestione della banca di dati o che arrechino un ingiustificato pregiudizio al costituente della banca di dati. 3. Non sono soggette all'autorizzazione del costituente della banca di dati messa per qualsiasi motivo a disposizione del pubblico le attività di estrazione o reimpiego di parti non sostanziali, valutate in termini qualitativi e quantitativi, del contenuto della banca di dati per qualsivoglia fine effettuate dall'utente legittimo. Se l'utente legittimo è autorizzato ad effettuare l'estrazione o il reimpiego solo di una parte della banca di dati, il presente comma si applica unicamente a tale parte. 4. Le clausole contrattuali pattuite in violazione dei commi 1, 2 e 3 sono nulle.

di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa.

- Art. 171 septies l.d.a.

L'articolo in esame punisce i produttori o gli importatori dei supporti non soggetti al c.d. contrassegno SIAE, qualora questi non comunichino, entro trenta giorni dall'immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti citati.

- Art. 171 octies l.d.a.

Questo articolo, prevede una sanzione nei confronti di chiunque, a fini fraudolenti produca, ponga in vendita, importi, promuova, installi, modifichi, utilizzi per uso pubblico e privato, apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale.

1.1 La tutela giuridica del software

Nel panorama dei reati presi in esame dall'art. 25 *novies* del D. Lgs 231/2001, può avere un ruolo importante, il delitto di cui all'art. 171 *bis* l.d.a. Questo articolo è rivolto alla tutela dei programmi per elaboratore (software) e delle banche dati, stabilendo sanzioni penali nei confronti di coloro i quali compiono atti di pirateria informatica.

Il tema della pirateria informatica è di grande attualità, in considerazione della notevole diffusione che negli ultimi decenni hanno avuto i computer e correlativamente i programmi per elaboratore, nonché la crescente importanza assunta dai programmi stessi nella gestione dei processi aziendali. L'atto di pirateria, che comporta una sanzione penale nei confronti di chi lo commette, può realizzarsi anche attraverso il semplice utilizzo di un programma software per il quale non si dispone di una valida licenza. E' necessario, quindi, sensibilizzare tutti gli utenti, nell'ambito della Società, sul tema, onde evitare che la Società stessa possa essere sanzionata in base al D. Lgs. 231/2001.

1.2 La normativa di riferimento

Con il D. Lgs. 518/1992 è stata recepita nel nostro ordinamento la direttiva 91/250/CEE, dedicata alla tutela giuridica del software ai sensi della Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie e artistiche, attraverso cui è stata modificata la legge sul diritto d'autore e si è fornita una specifica protezione del software in ambito penale. Il legislatore è poi intervenuto nuovamente sull'impianto normativo del diritto d'autore con la legge 248/2000 (c.d. *legge antipirateria*), apportando integrazioni e modifiche alla l.d.a..

1.3 Software, copyright e pirateria informatica

Il software viene tutelato (copyright) come opera dell'ingegno di carattere creativo e la legge sul diritto d'autore riconosce all'autore del software medesimo ogni più ampio diritto in merito allo sfruttamento dello stesso, inclusi, tra gli altri, l'utilizzo, la riproduzione, l'esecuzione, la trasformazione, la registrazione, la trasmissione del software. Il titolare del copyright può, ovviamente, consentire che soggetti terzi utilizzino il software ed infatti il software viene distribuito in varie forme e modalità attraverso le licenze. Dette licenze (contratti di licenza) definiscono i diritti e i limiti di utilizzo del software da parte dell'utente finale (licenziatario). Di fondamentale importanza è la conoscenza, da parte degli utenti finali, delle citate condizioni di licenza, dato che la loro violazione può dar luogo a comportamenti rientranti nell'ampia definizione di "pirateria informatica", secondo quanto statuito dalla legge sul diritto d'autore. Proprio in merito alla definizione di "pirateria", dall'esame del dettato normativo dell'articolo 171 *bis* l.d.a. si evince che l'atto di pirateria è commesso da "*chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore...*". La definizione è di portata molto ampia e si rende necessario un, seppur conciso, esame del suo significato. Gli elementi qualificanti del reato sono identificati, quindi, nella duplicazione, quindi anche riproduzione, non autorizzata di software e nello scopo di profitto da parte di chi ha eseguito tale duplicazione:

- *Duplicazione*: viene ad esistenza nel momento in cui viene riprodotto, in tutto o in parte, un programma per elaboratore. La duplicazione può presentarsi in diverse forme:

- (i) come vera e propria contraffazione, con ciò intendendosi l'attività di illecita riproduzione del supporto contenente il programma, oltre che del programma stesso, eventualmente dei manuali e del packaging, al fine di realizzare un prodotto il più possibile uguale all'originale, destinato alla vendita, in genere ad un prezzo inferiore rispetto al prezzo effettivo di mercato del software originale (la contraffazione spesso ha ad oggetto i c.d. programmi "pacchettizzati", ovvero i programmi applicativi standard di maggiore diffusione e utilizzo quali quelli di videoscrittura, fogli elettronici, programmi di posta elettronica);

- (ii) come pirateria dell'utente finale o aziendale, che si verifica ogni qual volta un soggetto, incluso il dipendente di un'azienda, copi illegalmente o utilizzi un software senza regolare licenza.

- *Profitto*: questo elemento deve essere interpretato nella sua duplice accezione di, da un lato, accrescimento effettivo della sfera patrimoniale di un determinato soggetto (lucro) e, dall'altro, di mancato depauperamento del patrimonio (risparmio). Pertanto, nella definizione di profitto rientra anche la mancata spesa che un soggetto dovrebbe affrontare per ottenere un determinato bene (nella specie, per ottenere il software correttamente in licenza).

Quanto sopra riportato, è frutto dell'interpretazione giurisprudenziale, come confermato, tra le altre, anche dalla Suprema Corte di Cassazione, III sezione penale, con la sentenza n. 25104, dell'8 maggio 2008, in cui si decide che: "*In terna di tutela del diritto d'autore, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 171 bis l. 27 aprile 1941 n. 633, non sono richieste né la finalizzazione al commercio dei software riprodotti, essendo sufficiente il fine di profitto, né il dolo specifico del fine di lucro. Ne consegue che la detenzione e l'utilizzo di*

programmi software, illecitamente riprodotti (n.d.r. in azienda) rende manifesta la sussistenza del reato contestato, sotto il profilo oggettivo e soggettivo". In particolare, uno dei fenomeni maggiormente diffusi in tema di pirateria informatica è il cosiddetto "underlicensing", che si verifica ogni qual volta vengono installate (duplicate) un numero di copie di un software maggiore rispetto al numero di copie effettivamente consentito dalla licenza d'uso del software medesimo, ciò comportando un risparmio di spesa (profitto). Altro esempio molto diffuso di pirateria informatica è l'acquisto e l'utilizzo di personal computer con software preinstallato (c.d. OEM) non originale. È, altresì, importante ricordare che negli atti di pirateria informatica vengono ricompresi, ai sensi del secondo comma dell'art. 171 bis l.d.a. anche eventuali abusi (riproduzione, distribuzione, comunicazione, ecc.) inerenti alle banche dati. È, pertanto, necessario che qualsiasi accesso e utilizzo di banche dati pubbliche venga effettuato nel rispetto delle condizioni di utilizzo che accompagnano le stesse.

1.4 Le sanzioni

La pirateria informatica commessa nell'ambito di una società, implica non solo la responsabilità penale del soggetto (persona fisica) che duplica abusivamente il software (e in ultima analisi detta responsabilità penale vige in capo al legale rappresentante dell'ente), ma anche la responsabilità amministrativa ex D. Lgs. 231/2001 della società stessa.

Ai sensi del D. Lgs 231/2001 le sanzioni che possono essere comminate all'ente, per i reati di cui all'art. 25 *novies* sono:

- sanzione pecuniaria fino a 500 quote;
- sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, del D. Lgs. 231/2001 per la durata massima di un anno (incluse, quindi, l'interdizione dall'esercizio dell'attività della società, la revoca di autorizzazioni e licenze, divieto di pubblicizzare beni o servizi).

2. Funzione della Parte Speciale - 5 –

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Dipendenti, Destinatari e Organi Sociali di CFS., nonché dai suoi Consulenti e *Partner* come già definiti nella Parte Generale, eventualmente coinvolti nei Processi Sensibili. Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di impedire il verificarsi dei Reati in essa considerati.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- a. dettagliare le procedure che i Destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- b. fornire all'OdV e ai responsabili delle altre funzioni aziendali, che con lo stesso cooperano, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

3. Processi Sensibili nell'ambito di questa Parte Speciale

I principali Processi Sensibili, riguardanti i reati considerati dalla presente Parte Speciale, sono elencati nel Capitolo 3 della Parte Generale.

4. Regole generali

4.1 Il sistema in linea generale

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti l'utilizzo e la gestione dei sistemi informatici, oltre alle regole di cui al presente Modello, i Dipendenti, Consulenti/*Partner* della Società, nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte, devono in generale conoscere e rispettare le regole dettate dalla Società stessa in merito all'utilizzo dei sistemi informatici.

4.2 Principi generali di comportamento

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico dei Dipendenti, Consulenti/*Partner* di CFS di: - porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate;

- violare i principi e le procedure esistenti in azienda e/o previste nella presente Parte Speciale.

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività inerenti l'utilizzo dei sistemi informatici aziendali;

- effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste ai sensi delle procedure aziendali nei confronti delle funzioni preposte alla gestione dei sistemi informatici e dell'OdV, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste eventualmente esercitate.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti come peraltro espresso dalle numerose policy aziendali sul punto contenute nel Regolamento interno riguardante la sicurezza informatica, è fatto divieto, in particolare, di:

a) installare programmi software diversi da quelli messi a disposizione e autorizzati dalla Società;

b) scaricare da Internet programmi senza la preventiva autorizzazione della Società, nella persona dell'amministratore di sistema;

c) caricare programmi non provenienti da una fonte certa e autorizzata dalla Società;

d) acquistare licenze software da una fonte (rivenditore o altro) non certificata e non in grado di fornire garanzie in merito all'originalità/autenticità del software;

e) detenere supporti di memorizzazione non originali (DVD\CD\hard-disk\usb);

- f) installare un numero di copie di ciascun programma ottenuto in licenza superiore alle copie autorizzate dalla licenza stessa, al fine di evitare di ricadere in possibili situazioni di *underlicensing*;
- g) utilizzare illegalmente password di computer, codici di accesso o informazioni simili per compiere una delle condotte sopra indicate;
- h) utilizzare strumenti o apparecchiature, inclusi programmi informatici, per decriptare software o altri dati informatici;
- i) distribuire il software aziendale a soggetti terzi;
- l) accedere illegalmente e duplicare banche dati;
- m) aggirare i controlli posti in essere dal Responsabile IT.

5. Procedure specifiche

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente capitolo 4, devono rispettarsi, oltre ai principi generali contenuti nella Parte Generale del Modello, le specifiche prescrizioni qui di seguito descritte, al fine di prevenire la commissione dei reati di cui alla presente Parte Speciale:

- analisi, da parte del Responsabile IT, dei contratti di licenza stipulati dalla società e verifica della corrispondenza del numero di copie concesse in licenza di uno specifico software con il numero di copie effettivamente installato sui computer presenti in azienda;
- acquisto di licenze software da una fonte certificata e in grado di fornire garanzie in merito all'originalità/autenticità del software;
- in relazione ai prodotti OEM (Original Equipment Manufacture), preinstallati, verifica dell'esistenza del COA (*Certificate of Authenticity*) o di certificato/dichiarazione/documentazione equipollente;
- verifica dell'originalità, anche tramite il controllo sull'effettiva presenza del cd "bollino SIAE", di tutti i supporti di memorizzazione (cd/ DVD/ hard-disk/usb) presenti in azienda;
- attività di sensibilizzazione nei confronti dei dipendenti sul tema della pirateria informatica e delle relative conseguenze.

6. I controlli dell'OdV

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello), l'OdV effettua periodicamente controlli a campione sulle attività potenzialmente a rischio di reati in tema di proprietà intellettuale, in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere.

A tal fine, all'OdV viene garantito - nel rispetto della normativa vigente, per esempio in tema di *privacy* - libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

Al fine di ulteriormente migliorare le procedure e mitigare dunque il rischio di commissione di reati sopra elencati, è redatto ed espressamente richiamato dal presente Modello quale parte integrante del medesimo, un regolamento informatico, volto a fornire a tutti i dipendenti di CFS puntuali indicazioni sulle modalità di utilizzo degli strumenti informatici forniti dalla Società per l'espletamento delle mansioni lavorative.

Reati in materia di criminalità organizzata

1. Le fattispecie della parte speciale -6- (art 24 ter D.Lgs. n. 231/2001)

Per quanto concerne la presente Parte Speciale 6, si prevede, nel seguito, una breve descrizione dei reati inseriti nell'articolo 24 ter, introdotto dalla legge n.94/2009. Tali reati, c.d. di criminalità organizzata, prevedono in l'utilizzo della forma associativa da parte dei soggetti che li commettono.

a. Associazione per delinquere -Art. 416 c.p.

La fattispecie in esame punisce coloro che promuovono o costituiscono od organizzano le associazioni costituite da tre o più persone, allo scopo di commettere delitti. Il Decreto prevede la responsabilità della Società laddove tale associazione sia diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600 (Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù), 601 (Tratta di persone) e 602 (Acquisto e alienazione di schiavi), nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione (chiunque promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato e norme sulla condizione dello straniero) di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

b. Associazione di tipo mafioso - Art. 416bis c.p.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri o al fine di impedire o ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri.

d. Sequestro di persona a scopo di estorsione-Art. 630 c.p.

L'art. 630 c.p. punisce coloro che sequestrano una persona, allo scopo (proprio o altrui) di conseguire un ingiusto profitto come prezzo per la liberazione.

e. Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del d.p.r. 309/90)

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

Inoltre, l'articolo 24 ter, introdotto dalla legge n.94/2009, prevede la responsabilità della Società in caso di commissione di tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416bis al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo.

2. Funzione della Parte Speciale - 6 –

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Dipendenti, Destinatari e Organi Sociali di CFS, nonché dai suoi Consulenti e *Partner* come già definiti nella Parte Generale, eventualmente coinvolti nei Processi Sensibili. Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di impedire il verificarsi dei Reati in essa considerati.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- a. esaminare i reati di criminalità organizzata, specificandone le peculiarità;
- b. indicare le procedure che i Destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- b. fornire all'OdV e ai responsabili delle altre funzioni aziendali, che con lo stesso cooperano, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

3. Processi Sensibili nell'ambito di questa Parte Speciale

I principali Processi Sensibili, riguardanti i reati considerati dalla presente Parte Speciale, sono elencati nel Capitolo 3 della Parte Generale.

4. Regole generali

4.1 Il sistema in linea generale

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello, i Dipendenti, Consulenti/*Partner* della Società, nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte, devono in generale conoscere e rispettare le regole dettate dalla Società.

4.2 Principi generali di comportamento

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico dei Dipendenti, Consulenti/*Partner* di CFS di:
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate;

- violare in qualsiasi modo la normativa esaminata in precedenza.

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne;
- effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste ai sensi delle procedure aziendali nei confronti delle funzioni preposte alla gestione dei sistemi informatici e dell'OdV, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste eventualmente esercitate.

5. Procedure specifiche

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente capitolo 4, devono rispettarsi, oltre ai principi generali contenuti nella Parte Generale del Modello, le specifiche prescrizioni qui di seguito descritte, al fine di prevenire la commissione dei reati di cui alla presente Parte Speciale:

- ogni Dipendente e Destinatario deve informare con tempestività le autorità competenti, le funzioni aziendali e l'OdV qualora ravvisi all'interno dell'azienda la creazione di associazioni sospette, segrete o occulte;
- i Responsabili di funzione devono sempre vigilare sulle attività sospette ad essi segnalate o comunque altrimenti riscontrate.

6. I controlli dell'OdV

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello), l'OdV effettua periodicamente controlli a campione sulle attività potenzialmente a rischio di reati in tema di criminalità organizzata, in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere. A tal fine, all'OdV viene garantito - nel rispetto della normativa vigente, per esempio in tema di *privacy* - libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

Fattispecie di reati contro il patrimonio

1. Le fattispecie della parte speciale -7- (art 25 octies D.Lgs. n. 231/2001)

Per quanto concerne la presente Parte Speciale 7, si prevede, nel seguito, una breve descrizione dei reati inseriti nell'articolo 25 octies, introdotto dal D.Lgs. n. 231/2007, modificato dalla legge n. 186/2014. Tale articolo prevede i cosiddetti reati contro il patrimonio, ovvero i reati commessi ai danni della proprietà (possesso) di un soggetto da parte di un altro soggetto.

a. Ricettazione -Art. 648 c.p..

La fattispecie in esame punisce le condotte volte a procurare a sé o ad altri un profitto acquistando, ricevendo od occultando, o comunque intromettendosi nell'acquisto, ricezione od occultamento di denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto.

b. Riciclaggio- Articolo 648 bis c.p..

E' punito chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo o compie, in relazione ad essi, altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

c. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (Autoriciclaggio)- Articolo 648 ter c.p..

Fuori dai casi degli Articoli precedenti, è punito chiunque impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

2. Funzione della Parte Speciale - 7 –

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Dipendenti, Destinatari e Organi Sociali di CFS., nonché dai suoi Consulenti e *Partner* come già definiti nella Parte Generale, eventualmente coinvolti nei Processi Sensibili. Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di impedire il verificarsi dei Reati in essa considerati.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

a. esaminare le fattispecie di reato contro il patrimonio esaminate nel punto 1., specificandone le peculiarità;

- b. indicare le procedure che i Destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- c. fornire all'OdV e ai responsabili delle altre funzioni aziendali, che con lo stesso cooperano, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

3. Processi Sensibili nell'ambito di questa Parte Speciale

I principali Processi Sensibili, riguardanti i reati considerati dalla presente Parte Speciale, sono elencati nel Capitolo 3 della Parte Generale.

4. Regole generali

4.1 Il sistema in linea generale

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello, i Dipendenti, Consulenti/*Partner* della Società, nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte, devono in generale conoscere e rispettare le regole dettate dalla Società.

4.2 Principi generali di comportamento

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico dei Dipendenti, Consulenti/*Partner* di CFS di:

- a. porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate;
- b. violare in qualsiasi modo la normativa esaminata in precedenza.

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- c. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne;
- d. effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste ai sensi delle procedure aziendali nei confronti delle varie funzioni preposte e dell'OdV, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste eventualmente esercitate.

5. Procedure specifiche

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente capitolo 4, devono rispettarsi, oltre ai principi generali contenuti nella Parte Generale del Modello, le specifiche prescrizioni qui di seguito descritte, al fine di prevenire la commissione dei reati di cui alla presente Parte Speciale:

- tutti i Dipendenti e Destinatari con funzioni tali da poter effettuare o altrimenti gestire acquisti di beni e di materiali per la Società, non devono assolutamente accettare beni e/o materiali di provenienza non chiara e/o senza la presenza di tutte le certificazioni dovute e richieste dalla legge;
- nell'eventualità che la dubbia provenienza dei suddetti beni e/o materiali sia stata scoperta solo dopo l'acquisizione da parte della Società, i Dipendenti e/o i Destinatari devono astenersi da farne qualsiasi utilizzo (soprattutto dal vendere a loro volta detti beni o materiali), informando immediatamente le autorità competenti, le relative funzioni aziendali e l'OdV.

6. I controlli dell'OdV

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello), l'OdV effettua periodicamente controlli a campione sulle attività potenzialmente a rischio di reati contro il patrimonio, in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere. A tal fine, all'OdV viene garantito - nel rispetto della normativa vigente, per esempio in tema di *privacy* - libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

* * * * *